

[Digitare il testo]

Introduzione

Quando è stato elaborato questo progetto, come tante altre volte, l'associazione era a conoscenza della possibilità che le attività in esso previste potessero andare incontro a delle difficoltà e non riuscissero a sortire nei confronti dei ragazzi un effetto positivo.

Il fallimento di un'attività è un rischio costante del servizio di volontariato presso l'Istituto Penale Minorenni svolto dall'associazione.

Il suo successo, soprattutto se si tratta di sensibilizzazione, pone dei problemi che dipendono da numerosi fattori che non sono tutti controllabili dai volontari.

Viene principalmente in considerazione il fatto che i ragazzi, minorenni o infraventunenni, sono privati della libertà, e pertanto sono sottoposti ad una sofferenza con cui non è sempre facile entrare in contatto. Ci sono inoltre i vissuti dei ragazzi che non conosciamo e talvolta non immaginiamo neppure. Succede che la vicenda giudiziaria costituisca l'approdo da un episodio drammatico ad un altro.

Svolgere servizio di volontariato con i ragazzi dell'Istituto penale minorenni non è semplice. Soprattutto richiede una forte motivazione che qualche volta scema con il passare del tempo. La domanda che spesso un volontario si pone è se il suo servizio può servire ai ragazzi ristretti. Tante volte la risposta è no, non serve. Rischia di non servire se il servizio di volontariato non riesce a far comprendere ai ragazzi che è possibile avere una relazione gratuita, basata sul rispetto reciproco. Rischia di essere inutile se non si è in grado di far capire che i volontari, come gli operatori, fanno il tifo per loro, perché diventino persone responsabili, in grado di riprendere il cammino verso la libertà, vivendo nella società rispettando gli altri e le leggi.

L'attività, sia essa ricreativa o di sensibilizzazione, è uno strumento per aiutare i ragazzi, divertendosi, svagandosi, parlando, ridendo, discutendo, scambiandosi opinioni, in modo

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

gratuito, senza interessi e altri fini, con lo scopo di favorire la loro responsabilizzazione, ma anche quella degli stessi volontari.

Tuttavia il fallimento di un'attività non è un ostacolo per il volontario, ma una spinta per misurarsi meglio con i problemi che riguardano i ragazzi ristretti, o comunque autori di reato. Sbagliare e fallire implica la scoperta di qualcosa che non era conosciuto e aiuta a migliorarsi.

Le attività di questo progetto ci hanno mostrato ancora una volta quali sono le difficoltà che riguardano i ragazzi ed hanno pertanto gettato le basi per il miglioramento del nostro servizio e quindi della loro condizione.

Il ruolo che svolge un'organizzazione di volontariato è un'azione di sussidiarietà orizzontale. Si collabora con le istituzioni pubbliche per il miglioramento della società, contribuendovi in modo autonomo ma coordinato.

Ed è stato questo, dal nostro punto di vista, il risultato di questa serie di attività. E' stata instaurata una proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e privati cittadini organizzati, che ha fatto emergere molte problematicità. Queste costituiscono senza dubbio un momento di approfondimento della conoscenza della situazione dei ragazzi autori di reato e del loro percorso di responsabilizzazione. E se si vorrà proseguire la collaborazione, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni che vi hanno partecipato e di altre ancora, allora "Liberiamo i diritti, impariamo a conoscere i nostri doveri!", sarà stata un piccola tessera di un più grande mosaico per il miglioramento del percorso di responsabilizzazione dei minorenni autori di reato. Allora, sarà valsa la pena di realizzarlo.

Filippo Maltese
Presidente di U.V.a.P.Ass.A.
e responsabile del progetto

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

1. L'associazione U.V.a.P.Ass.A.- Unione Volontari al Pratello

Associazione di Aiuto

U.V.a. P.Ass.A. (*Unione Volontari al Pratello ASSociazione d'Aiuto*) è un'associazione di volontariato che opera all'interno dell'Istituto Penale Minorenni "P. Siciliani" e della Comunità per minori stranieri non accompagnati del Villaggio del Fanciullo a Bologna.

Gli ideali educativi perseguiti sono il sostegno alla persona e la solidarietà sociale nell'ambito del disagio minorile. Attraverso le iniziative proposte alle istituzioni e al territorio, U.V.a. P.Ass.A. intende collaborare alla formazione di personalità adulte responsabili ed educate alla legalità.

L'Associazione desidera, inoltre, sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del disagio minorile e dei processi migratori, nella convinzione della necessità di un'attenzione educativa comune verso questi fenomeni.

Per capire meglio chi siamo all'indirizzo internet <http://uvapassa.org>, è possibile scaricare e leggere il nostro statuto.

1.2 Cosa facciamo

U.V.a. P.Ass.A. realizza attività di animazione, sensibilizzazione, e ludico-creative all'interno dell'Istituto Penale Minorenni e nella Comunità per stranieri non accompagnati allo scopo di:

- promuovere il dialogo e il confronto (educazione alla convivenza)

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- creare le condizioni per la realizzazione di una relazione educativa
- favorire momenti di aggregazione
- promuovere azioni di responsabilizzazione
- educare alla gratuità

Nel carcere minorile l'Associazione è presente tutti i sabati e le domeniche con attività strutturate fondate sul dialogo, il confronto, il gioco e lo sviluppo della creatività attraverso l'esercizio delle arti espressive. Sono realizzati laboratori di musica, video e arte, attraverso la collaborazione di esperti nei vari settori, oltre che alle già citate attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e dei diritti.

Il servizio prestato si realizza come accompagnamento dei minorenni ospiti delle strutture in un percorso di ridefinizione della propria identità sociale, fondata sullo sviluppo del senso di competenza ad agire ed essere soggetto protagonista attivo della propria storia.

U.V.a. P.Ass.A. ha instaurato un dialogo con le istituzioni e collabora nelle progettazioni di interventi comuni, discutendo e condividendo gli obiettivi educativi. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'Associazione promuove occasioni di incontro informale tra giovani cittadini del territorio e i ragazzi ospiti del carcere minorile. A cadenza mensile i soci volontari condividono il momento della cena in IPM con cibo e bevande offerte dell'Associazione; inoltre si giocano partite di calcio a squadre miste con il coinvolgimento di studenti universitari e altre associazioni del territorio bolognese e non. Nel periodo estivo e durante le feste natalizie si organizzano campi scout per dare la possibilità a ragazzi e ragazze maggiorenni di conoscere la realtà del carcere minorile di Bologna.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

1.2.1 La Comunità del Villaggio del Fanciullo

Le comunità per minori gestite dalla Fondazione CEIS e dalla cooperativa Elios al Villaggio del Fanciullo accolgono un buon numero dei cosiddetti "Minori Stranieri Non Accompagnati" (MSNA) in tutela al Comune di Bologna.

I MSNA sono stranieri minorenni privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, e per questo rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile. Spesso si tratta di minori che arrivano in Italia mossi da un preciso mandato familiare di migrazione, altri invece, come i ragazzi afgani o somali, fuggono da contesti di guerra.

Il lavoro educativo delle comunità è impostato sull'acquisizione e la sperimentazione di competenze di autonomia che permettano ai ragazzi, al compimento del 18° anno, di integrarsi nel tessuto sociale della città. Le competenze da sperimentare, all'interno dei singoli progetti personali pensati per ogni ragazzo accolto, sono: alfabetizzazione, istruzione ed inserimento lavorativo, gestione del denaro, monitoraggio del tempo libero, ricerca abitativa, in prossimità del compimento della maggiore età. Sono inoltre monitorate e incentivate le capacità relazionali che i ragazzi sperimentano nel corso della permanenza in comunità. La comunità inoltre attiva, assieme ai servizi sociali di riferimento, tutte le procedure per ottenere il permesso di soggiorno.

Nelle medesime comunità vi sono anche alcuni posti riservati all'accoglienza di ragazzi in carico al Centro di Giustizia Minorile (alcuni di essi transitati anche dal carcere minorile), ragazzi per i quali il magistrato di sorveglianza ha valutato la possibilità di accoglienza in comunità con un provvedimento di misura cautelare, cioè in attesa del processo nel quale verrà giudicato il reato del minore, oppure, durante il processo, con provvedimenti di "messa alla prova", o dopo il processo, in esecuzione pena in affidamento in prova alla comunità. Il lavoro

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

della comunità con questi ragazzi varia a secondo del progetto concordato con i servizi sociali di riferimento. Dopo un momento iniziale in cui si invita i ragazzi a prendere coscienza del reato commesso e delle conseguenze che ne derivano, con alcuni si lavora verso l'autonomia lavorativa ed abitativa, con altri invece, per i quali è ipotizzabile il rientro in famiglia, si lavora per consolidarne la personalità in modo che possano reinserirsi positivamente nel contesto socio culturale da cui sono venuti.

I volontari dell'associazione U.V.a. P.Ass.A collaborano con le comunità nell'animazione del tempo libero di tutti i ragazzi, indipendentemente dal motivo della loro presenza in comunità, con lo scopo di ampliare la rete di contatti esterni dei ragazzi stessi, e cercare così di diventare significativi punti di riferimento una volta che i ragazzi si troveranno fuori della comunità, al momento delle dimissioni.

1.2.2 Lavorare Stanca

Nel novembre 2007 U.V.a. P.Ass.a. ha inaugurato la mostra-mercato dei ragazzi del Pratello, un piccolo negozio accanto all'ingresso dell'IPM in via del Pratello. Il suo nome è *Lavorare stanca*. In questo negozio si vendono oggetti prodotti dai ragazzi del carcere minorile, realizzati in un primo momento all'Associazione Terra Verde. I proventi vengono devolti totalmente ai ragazzi per i loro bisogni.

L'obiettivo del negozio è duplice. Da un lato, poter dare una mano ai "ragazzi dentro" con piccoli aiuti economici. Dall'altro, far conoscere ai "ragazzi fuori" la realtà dell'IPM, spesso taciuta e ignorata, sensibilizzare ed informare riguardo alle situazioni di disagio minorile nella nostra città.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

1.2.3 Dopo l'I.P.M e la Comunità.

Se l'attività principale di U.V.a.P.Ass.A è quella di conoscere e stare insieme con i ragazzi in I.P.M. e in comunità, c'è anche un ulteriore obiettivo, che è quello di instaurare una relazione che, qualora lo voglia il ragazzo ex detenuto, può continuare anche con la conclusione dell'esperienza penale o comunitaria, se si tratta di ragazzi della comunità. Quest'attività dipende dal singolo volontario e non vi è una richiesta in tal senso da parte dell'associazione. Il volontario è comunque tenuto a informarne gli altri volontari, e se c'è la necessità e vi sono i fondi, possono essere aiutati anche economicamente.

E' quindi successo e succede che i volontari abbiano contatti con ex detenuti ed ospiti della Comunità, e che questo si traduca in un proseguimento della relazione educativa anche al di fuori del contesto dove si sono conosciuti.

Un contributo per prendere una casa, o per far fronte ad una situazione di difficoltà, sono attività che riguardano pochi ragazzi ogni anno.

C'è da riscontrare che, per quanto riguarda i ragazzi ex detenuti in I.P.M., succede molto spesso che ci sia una ricaduta nel reato. A onor del vero, per quanto ne sappiamo, sono molto pochi i casi di ragazzi usciti dall'I.P.M. che non ritornano nel circuito penale. In diversi casi, nonostante gli sforzi di assistenti sociali ed educatori, i ragazzi dimostrano di non riuscire a gestire adeguatamente la libertà riconquistata.

Non avendo le risorse umane per far fronte a tutte le richieste di aiuto degli ex detenuti, U.V.a.P.Ass.A. ha pensato che sarebbe opportuno costruire una rete di aiuto che possa far fronte alla risoluzione delle loro problematiche di reinserimento nella società.

Un problema imponente è quello della casa, ma anche del lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo si riesce con fatica ad andare oltre la borsa lavoro offerta dagli assistenti sociali minorili o del territorio.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Costituisce un'emergenza il problema dei documenti per gli stranieri. Quest'ultimo aspetto, come vedremo, è emerso prepotentemente durante la realizzazione del progetto.

2. "Liberiamo i diritti, impariamo a conoscere i nostri doveri!": come nasce.

Nell'anno 2010, l'associazione U.V.a.P.Ass.A., elaborò il progetto **"Lineamenti di Giustizia Penale Minorile per i ragazzi dell'I.P.M. "Pietro Siciliani" di Bologna."**, finalizzato a far comprendere, ai ragazzi detenuti presso l'Istituto (d'ora in poi I.P.M.), i diritti degli imputati e dei condannati, rispettivamente nella fase del procedimento penale e in quella di esecuzione della pena¹. L'idea del progetto era nata dall'esperienza di servizio presso l'I.P.M. maturata da alcuni volontari, e in particolar modo da quelli che al tempo studiavano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum.

Durante le attività svolte presso l'I.P.M., ci si era infatti accorti che i ragazzi spesso non comprendono il disvalore sociale dei fatti commessi, il significato delle attività giudiziarie che vengono compiuti in loro presenza e i provvedimenti giudiziari che li riguardano, oltre ai diritti e alla facoltà che sono loro attribuiti. Inoltre talvolta si lamentano del fatto che vedono i loro difensori non vanno a trovarli in carcere, e che li vedono solo in udienza, per cui non possono beneficiare neppure di qualcuno che sappia loro spiegare tecnicamente cosa accade, sia nella fase del giudizio penale che in quella esecutiva della sentenza di condanna.

Per l'elaborazione e realizzazione del progetto, l'associazione si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'organizzazione di

¹ Vedi allegato 1 a pagina

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

volontariato Avvocato di Strada di Bologna², al fine di beneficiare, per la preparazione degli incontri con i ragazzi ristretti, delle competenze legali dei penalisti di quest'ultima associazione.

Il progetto fu presentato all'allora direzione dell'Istituto di pena, che rappresentò al sottoscritto, in qualità di promotore del progetto, allora studente di Giurisprudenza, l'inopportunità di realizzare una serie di attività avente come contenuto le attività descritte in quello presentato. Le attività finalizzate a far comprendere ai ragazzi detenuti i loro diritti e le loro facoltà durante il procedimento penale e durante la fase di esecuzione della pena, avrebbero potuto produrre, ad avviso della Direzione dell'Istituto, delle rivendicazioni da parte dei ragazzi ristretti, a cui, per via di carenza del personale e di adeguate risorse, non si sarebbe riuscito a far fronte.

Tuttavia, la Direzione dell'I.P.M. manifestò l'interesse per la realizzazione di attività aventi ad oggetto la cultura della legalità e della Costituzione. La richiesta della Direzione fu accolta dalla nostra associazione e per l'anno 2011 fu presentato e realizzato il progetto "Costituzione e Legalità", a cui parteciparono anche diversi studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater che non erano soci³.

Nell'estate 2012, a seguito della nomina della Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'Avv. Desi Bruno, e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella persona del Dott. Luigi Fadiga, la nostra associazione contattò quest'ultimi, al fine di instaurare una proficua collaborazione.

Nel mettere a conoscenza degli uffici di garanzia le attività svolte dall'Associazione U.V.a.P.Ass.A., venne rappresentata l'idea di realizzare un progetto che favorisse la sensibilizzazione sui temi dei diritti e dei doveri dei minori

² Per informazioni sull'associazione vedi: <http://www.avvocatodistrada.it>

³ Vedi allegato 2

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

ristretti e di tutti coloro sottoposti a procedimento penale minorile o all'esecuzione di una pena detentiva o alternativa.

L'idea fu accolta favorevolmente dai Garanti e conseguentemente fu predisposto il Progetto "Liberiamo i diritti, impariamo a conoscere i nostri doveri!", che si sarebbe dovuto realizzare nell'ambito di una più ampia convenzione stipulata con i citati uffici, e con la collaborazione e previo accordo il Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna e i direttori dell'Istituto Penale Minorenni, della Comunità Ministeriale e dell'Ufficio dei Servizi Sociali Minorili.

2.1 Il progetto

Riportiamo il progetto all'allegato n. 3.

3.1 Relazione primi incontri "Il lavoro come strumento per realizzare la propria libertà".

Come previsto dal progetto presentato e approvato dal Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna, che ha coinvolte i ragazzi ristretti presso l'Istituto Penale Minorenni di Bologna, presso la Comunità Ministeriale e della c.d. area penale esterna, si sono tenuti, nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, i primi dei quattro incontri previsti, quelli sulla tematica del lavoro.

La preparazione è stata curata dai volontari dell'associazione, attraverso l'organizzazione di un'attività prodromica a consentire la buona realizzazione dell'incontro con l'esperto, il responsabile del progetto Fare Impresa Dozza S.r.l., Gian Guido Naldi.

L'attività progettata consisteva nella simulazione, con i ragazzi, del percorso che ogni lavoratore deve intraprendere per lo

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

svolgimento di un'attività lavorativa. Pertanto, ad ogni ragazzo veniva assegnato un lavoro, in base alle loro preferenze. Conseguentemente doveva seguire un percorso di studi o di formazione professionale, il superamento di un esame, la compilazione di un curriculum, sostenere un colloquio di lavoro per poi stipulare eventualmente un contratto, o anche lavorare in nero, in modo da rappresentare con fedeltà la realtà.

3.1.1 Comunità Ministeriale e Area Penale Esterna

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso la Comunità Ministeriale del Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna e con i ragazzi dell'Area Penal Esterna.

L'attività preparativa con i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'area penale esterna si è svolta nel pomeriggio del 13 dicembre 2012. Grazie anche alla stretta collaborazione, durante la stessa attività proposta dai volontari, da parte degli operatori, l'attività ha trovato un buon riscontro nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati positivi e interessati al problema del lavoro. Tutti i ragazzi hanno mostrato maturità rispetto alla necessità del lavoro e alla sua importanza per il loro futuro.

L'incontro con l'esperto si è tenuto il successivo 19 dicembre 2012, con gli stessi ragazzi che avevano partecipato all'attività della settimana precedente, eccetto qualcuno che era impossibilitato a essere presente. Erano cinque in totale.

All'incontro hanno partecipato il Dott. Luigi Fadiga, il Sig. Gian Guido Naldi di Fare Impresa Dozza S.r.l., il Presidente e la Vice Presidente dell'Associazione U.V.a.P.Ass.A., Filippo Maltese e Martina Giovannini, oltre agli operatori della Comunità Ministeriale e all'Assistente Sociale che ha organizzato la

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

partecipazione dei ragazzi della c.d. area penale esterna, il Sig. Dario Bove.

L'incontro si è svolto con la presentazione dell'importanza del lavoro da parte del Sig. Gianguido Naldi, che ha raccontato la propria esperienza in ambito lavorativo, focalizzando l'attenzione sul lavoro come mezzo per realizzare la propria libertà, e quella di Fare Impresa Dozza S.r.l.. Subito dopo si è proceduto a fare un giro di domande ai ragazzi, sui loro dubbi, le loro perplessità e le proprie curiosità. Si è riscontrata una discreta volontà di interagire con l'esperto da parte dei ragazzi.

In particolar modo é emerso il bisogno di capire quali sono i soggetti ai quali rivolgersi per la tutela dei diritti nell'ambito lavorativo. Il Sig. Naldi ha risposto in modo articolato. Ha prima spiegato l'opportunità di rivolgersi ad una persona di fiducia, con una lunga esperienza di lavoro, per avere un consiglio. Solo in un secondo momento, è stato suggerito, sarebbe opportuno rivolgersi ad un sindacato per la conoscenza e la tutela dei propri diritti. Il Sig. Naldi ha fatto intendere che non è opportuno procedere subito per eventuali vie legali, ma occorre meditare bene questa scelta.

Successivamente è intervenuto il Dott. Luigi Fadiga, presentando il suo ruolo di Garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Ha suggerito ai ragazzi di approfondire la conoscenza della Costituzione, oltre a concordare e fare delle puntualizzazioni sull'importanza dei diritti in materia di lavoro e del ruolo dei sindacati.

3.1.2 Istituto Penale Minorenni

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso l'Istituto penale minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna

Le attività preparative per l'incontro sulle tematiche lavorative
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

si è svolta nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, rispettivamente il 15 e il 16 dicembre e il 12 e il 13 gennaio.

L'attività ha trovato un sufficiente riscontro nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati sufficientemente positivi e interessati al problema del lavoro. Tutti i ragazzi hanno mostrato maturità rispetto alla necessità del lavoro e alla sua importanza per il loro futuro.

Al tempo stesso è emersa la paura di non trovare un impiego, o di trovarne uno insufficiente per consentire di vivere dignitosamente. I ragazzi sembravano interessati sì, ma anche profondamente sfiduciati.

Un ragazzo italiano, di origine rom, che ha partecipato seriamente ed in modo particolarmente interessato, ha raccontato ai volontari una triste esperienza, degna di nota, su cui non vi sono stati sufficienti ragioni per dubitarne circa la veridicità.

Il ragazzo ha riferito che lo stavano seguendo i servizi sociali della città dove viveva da libero. Durante questo percorso il ragazzo ha iniziato a lavorare in un bar grazie ad una borsa lavoro. Dopo qualche giorno il datore di lavoro ha dovuto interrompere il rapporto, per via del fatto che i clienti erano intimoriti per il fatto che fosse rom. Il ragazzo appariva rassegnato, e pur non esprimendosi direttamente per la nostra attività e proposta, sembrava dire che per lui non c'è speranza.

L'incontro si è tenuto il 15 gennaio 2013, dalle 14 alle 15. Hanno partecipato i ragazzi ristretti, i volontari dell'associazione, il Sig. Guido Naldi, l'Avv.ssa Desi Bruno, in qualità di Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Presidente dell'Associazione, il Direttore dell'Istituto, Dott. Alfonso Paggiarino, l'allora Comandante della Polizia Penitenziaria, Antonello Ferrara, alcuni educatori e le collaboratrici dell'ufficio del Garante presente e del Sig. Naldi. Preliminarmente, il Presidente di U.V.a.P.Ass.A. ha presentato il progetto, il tema dell'incontro, il Sig. Naldi e l'Avv.ssa Bruno. Subito dopo la Garante ha presentato la sua figura ed ha spiegato
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

le ragioni del ciclo di incontri.

È stata poi la volta del Sig. Naldi che ha raccontato la propria esperienza in ambito lavorativo, raccontando l'importanza del lavoro per realizzare la propria libertà, e quella di Fare Impresa Dozza S.r.l.. Subito dopo si è proceduto a fare un giro di domande ai ragazzi, sui loro dubbi, le loro perplessità, sollecitati dai volontari. Sono emersi diversi problemi, di difficile soluzione. In questo il Dott. Paggiarino ci ha aiutato molto a relazionarci con i ragazzi.

Un ragazzo ha posto il problema di come cercare lavoro, stante i loro certificati del casellario giudiziario. Chi lo prenderebbe mai a lavorare, con un certificato che riporta i reati commessi?

I ragazzi ristretti sembrerebbero consapevoli dell'importanza del lavoro, anche se in modo diverso rispetto ai ragazzi della Comunità Ministeriale e dell' area penale esterna. La difficoltà di trovare un lavoro, di trovarne uno dignitosamente retribuito, le difficoltà che si incontrano quando si è disoccupati e senza risorse, la condizione di detenzione, sembra agire negativamente sulla speranza di poter costruire una vita all'insegna della legalità e dell'onestà.

3.2 Relazione secondi incontri "Diritto alla cittadinanza e problematiche connesse alla permanenza sul territorio dei minori stranieri".

Nei mesi di aprile e maggio, si sono tenuti i secondi dei quattro incontri previsti, quelli relativi alla tematica della cittadinanza e dell'immigrazione.

La preparazione degli incontri è stata curata dai volontari dell'associazione, attraverso l'organizzazione di un'attività prodromica a consentire la buona realizzazione dell'incontro con l'esperto in materia di immigrazione, il Dott. Massimo Cipolla, collaboratore dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

sottoposte a misure limitative della libertà personale.

L'attività progettata è consistita nel percorrere idealmente il percorso che i ragazzi fanno per arrivare in Italia, tenendo conto delle motivazioni, delle aspettative e delle difficoltà che si incontrano nel percorso.

Su un cartellone affisso alla parete della stanza dove svolgiamo le attività, sono state inserite delle domande, in ordine logico rispetto a quello che potrebbe ipoteticamente essere il viaggio dei ragazzi stranieri per arrivare in Italia.

Queste le domande:

1. Qual è il tuo paese di origine?
2. Perché sei partito?
3. Quali erano le tue aspettative?
4. Come sei arrivato in Italia?
5. Avevi i documenti?
6. Che cosa hai trovato?
7. Come fai a rimanere in Italia?
8. Hai i documenti?
9. A chi ti rivolgi?

Ogni ragazzo rispondeva a ciascuna di queste domande, dandone spiegazione.

3.2.1 Comunità Ministeriale e Area Penale Esterna

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso la Comunità Ministeriale del Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna.

L'attività preparativa con i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'area penale esterna si è svolta nel pomeriggio del 30 aprile 2013. L'attività preparativa ha trovato un buon riscontro nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati positivi e interessati al problema della cittadinanza e dell'immigrazione, benché soltanto un ragazzo fosse straniero e privo della

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

cittadinanza italiana, e comunque con regolare titolo di soggiorno. Ciò che è emerso in modo emblematico, è la difficoltà, anche da parte dei volontari, a trovare una plausibile giustificazione alle vicende che discendono dall'applicazione della disciplina dell'immigrazione dei cittadini extracomunitari, e conseguentemente e al trattamento che questo fenomeno riceve da parte dello Stato.

In altre parole, sembrerebbe essere emersa una contestazione del c.d. principio di autorità della legge, circa la regolazione dell'acquisto della cittadinanza e dell'immigrazione⁴.

L'incontro con l'esperto si è tenuto il successivo 8 maggio 2013, con gli stessi ragazzi che avevano partecipato all'attività della settimana precedente, eccetto qualcuno. Erano cinque in totale.

All'incontro hanno partecipato la Sig.ra Rossella Vecchi, dell'ufficio del Garante della Regione Emilia-Romagna per l'infanzia e per l'adolescenza, e il Dott. Massimo Cipolla, oltre ai volontari dell'associazione e gli operatori della Comunità e l'educatore del Servizio Sociale per Minorenni, Dario Bove.

Il Dott. Cipolla ha illustrato ai ragazzi la disciplina dell'immigrazione e della cittadinanza.

Su esplicita richiesta di chi scrive, in qualità di responsabile del progetto per l'associazione, il Dott. Cipolla ha utilizzato con i ragazzi un linguaggio di verità con i ragazzi.

Infatti, sulla scorta di quanto emerso durante l'attività preparativa, si è ritenuto opportuno parlare delle difficoltà a cui vanno incontro gli immigrati nella richiesta dei documenti senza giri di parole, facendo presente anche aspetti ingiusti della disciplina e della prassi.

Si è fatto riferimento alle circostanze che caratterizzano ad esempio il rilascio dei permessi di soggiorno, nell'ambito delle quali, ogni Ufficio Immigrazione utilizza dei criteri di applicazione della legge che difficilmente possono essere definiti

⁴ Miguel Benasayag, Gerard Schmit, *L'epoca della passioni tristi*, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 25.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

oggettivi, in quanto possono essere diversi da quelli di un altro Ufficio.

Si è inoltre presentato il problema dei Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.), e del rischio che gli immigrati clandestini, ossia privi di titolo di soggiorno, possano esservi rinchiusi per un periodo fino a diciotto mesi, pur in assenza della commissione di un reato.

Tutte le problematiche presentate, hanno naturalmente avuto come obiettivo quello di far capire ai ragazzi l'importanza dei documenti di soggiorno e la cura che ne deve derivare, stanti le difficoltà che circondano la procedura.

3.2.2 Istituto Penale Minorenni

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso l'Istituto penale minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna

L'attività preparativa per l'incontro sulle tematiche della cittadinanza e dell'immigrazione si è svolta nel mese di marzo 2013, rispettivamente il 9-10 e il successivo 13.

L'attività ha trovato un riscontro polemico nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati delusi e pieni di sfiducia nel nostro paese e nelle regole che lo caratterizzano per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione.

Alcuni ragazzi ristretti, provenienti dai paesi del Nord Africa e dell'Africa Centrale, hanno raccontato di aver voluto/dovuto lasciare il proprio paese per venire in Italia, da soli, al fine di trovare condizioni di lavoro che potessero loro permettere di costruire il loro futuro, ma soprattutto, aiutare i loro familiari, rimasti nei paesi di origine. Sono quindi venuti in Italia senza documenti, ed alla prima occasione di far soldi si sono inseriti nel circuito dell'illegalità, sfuggendo anche alla rete istituzionale di tutela predisposta dall'Ordinamento Statale.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Questo per poter essere subito in grado di provvedere ai bisogni della propria famiglia di origine, molto spesso attraverso attività lucrative illegali.

Nel corso dell'attività è emerso che una parte di ragazzi, la maggioranza, di provenienza dall'Africa, dalla Romania e dai paesi balcanici, è arrivata in Italia con la propria famiglia in età infantile o adolescenziale. Le rispettive famiglie sono approdate in Italia alla ricerca di un futuro migliore, in parte trovato, in altre circostanze meno. In questi casi l'arrivo in Italia sembrerebbe essere avvenuto rispettando le regole in materia diritto dell'immigrazione.

Ciò che è emerso è un quasi completo disinteresse per le tematiche relative al rispetto alle vicende legate alla permanenza in Italia e alla necessità di avere dei titoli di soggiorno.

In primo luogo è avvertito il senso di disagio verso un paese, l'Italia, che ritengono razzista e xenofobo. La loro maggiore ambizione è quella di lasciare l'Italia per approdare in altri paese dell'Unione Europea, dove le prospettive di vita sarebbero, secondo il loro punto di vista, migliori rispetto a quelle italiane.

L'incontro con l'esperto, il Dott. Massimo Cipolla, ha visto la partecipazione della Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, Avv. Desi Bruno, e delle Sue collaboratrici, oltre che delle volontarie, degli operatori dell'I.P.M., educatori e Polizia Penitenziaria, e del Direttore, il Dott. Alfonso Paggiarino.

L'incontro ha risentito dell'atteggiamento polemico e di sfida dei ragazzi, emerso, come anzidetto, durante l'attività preparativa.

Obiettivo dell'incontro era quello di fornire ai ragazzi le informazioni sull'importanza del rispetto delle regole concernenti la permanenza legale sul territorio dello Stato e le conseguenze legali relative alla permanenza illegale in Italia.

Le poche interazioni avute tra i ragazzi e il relatore, hanno riguardato le problematiche relative al rilascio del permesso di
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

soggiorno e alla commissione dei reati come causa ostativa per l'ottenimento.

3.3 Relazione terzi incontri "Diritti e doveri dei minori ristretti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

Come previsto dal progetto, si sono tenuti, nei mesi di maggio e giugno 2013, i terzi dei quattro incontri previsti, quelli sul tema dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza.

La preparazione degli incontri è stata curata, come previsto dal progetto, dai volontari dell'associazione, attraverso l'organizzazione di un'attività prodromiche a consentire la buona realizzazione dell'incontro con l'esperto, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, il Dott. Luigi Fadiga.

L'attività progettata consisteva nella creazione di una carta dei diritti fondamentali dell'infanzia e del fanciullo da parte di ciascun ragazzo in un primo momento, e di tutti i ragazzi insieme in una seconda fase.

Inizialmente, venivano inseriti su un cartellone, alcuni diritti sanciti nella Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e del fanciullo.

Questi i diritti inseriti:

- Diritto alla scuola
- Diritto a non essere sfruttati
- Diritto al gioco
- Diritto alla salute
- Diritto al riposo
- Diritto alla parola
- Diritto allo sport
- Diritto all'affetto

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- Diritto alla cultura
- Diritto al nome

Ognuno di questi veniva spiegato dai ragazzi stessi, e quando ciò non avveniva, per oggettiva difficoltà, intervenivano i volontari per aiutare i ragazzi a comprendere il contenuto del singolo diritto. Attraverso il ricorso ad esempi, veniva spiegata l'importanza dei diritti di non immediata comprensione. Seguiva poi l'inserimento da parte di ragazzi e volontari di ulteriori diritti, non compresi in quelli già inseriti e discussi, con la relativa spiegazione. Il passo successivo è stato quello di creare una personale classifica dei cinque diritti più importanti per ciascuno dei partecipanti, ragazzi e volontari. Da ultimo, sulla base delle classifiche personali, è stata realizzata una classifica comune a tutti i partecipanti. Quest'ultima classifica sarebbe poi stata presentata al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, il Dott. Fadiga, durante l'incontro, come base da cui partire per la Sua spiegazione.

3.3.1 Comunità Ministeriale e Area Penale Esterna

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso la Comunità Ministeriale del Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna.

L'attività preparativa con i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'area penale esterna si è svolta nel pomeriggio del 14 maggio 2012. L'attività ha trovato un buon riscontro nella partecipazione dei ragazzi, che hanno mostrato maturità rispetto al tema dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza.

I ragazzi hanno aggiunto alcuni diritti oltre a quelli che avevano inserito i volontari sulla base della dichiarazione universale dei

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

diritti del fanciullo:

- Diritto ad essere ascoltati
- Diritto all'accesso alla tecnologia

Il primo dei due diritti è stato inserito dai ragazzi in quanto hanno ritenuto che non è sufficiente il diritto alla parola, in quanto si può esseri anche liberi di dire ciò che si vuole, ma ciò non comporta che a questo segua un ascolto.

Il secondo diritto è stato inserito in quanto ritengono che per realizzare la libertà, nel mondo d'oggi, è fondamentale poter avere accesso alle nuove tecnologie, soprattutto internet.

La classifica finale elaborata dai ragazzi, e successivamente presentata all'esperto dell'incontro, è stata la seguente:

1. Diritto alla Famiglia/Salute
2. Diritto alla Scuola/Cultura
3. Diritto al nome
4. Diritto alla parola e all'ascolto
5. Diritto a non essere sfruttati

L'incontro con il Dott. Fadiga, si è tenuto il successivo 22 maggio 2013, con gli stessi ragazzi che avevano partecipato all'attività della settimana precedente, fatta eccezione per qualcuno. Erano sei in totale.

All'incontro hanno partecipato il Garante Dott. Fadiga, Rosella Vecchi dell'Ufficio per Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, il Presidente e una tirocinante dell'Associazione U.V.a.P.Ass.A., oltre agli operatori della Comunità Ministeriale e all'Assistente Sociale che ha organizzato la partecipazione dei ragazzi della c.d. area penale esterna, il Sig. Dario Bove.

L'incontro si è svolto con la presentazione della classifica dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza elaborata dai ragazzi della Comunità e dell'Area Penale Esterna.

Il Dott. Fadiga, dopo aver ascoltato attentamente, ha chiesto spiegazione a ciascun ragazzo del significato del singolo diritto.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

I ragazzi hanno dato risposte interessanti. Poi il Dott. Fadiga ha integrato il contenuto di ciascun diritto facendo riferimento alla storia che ha portato alla sua affermazione.

Il Dott. Fadiga ha infine lasciato a ciascun ragazzo delle schede sulla Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo.

Occorre tener presente che a differenza dei ragazzi ristretti presso l'I.P.M., i ragazzi della Comunità e dell'Area Penale Esterna sentono meno la rivendicazione del diritto alla famiglia e all'affettività familiare, oltre che il diritto alla libertà. Piuttosto, i ragazzi che hanno partecipato a questo incontro sentono molto forte il bisogno di rivendicare il diritto alla scuola e alla cultura.

3.3.2 Istituto Penale Minorenni

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso l'Istituto penale minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna

L'attività preparativa per l'incontro sulle tematiche dei diritti connessi all'infanzia e l'adolescenza si è svolta nel mese di maggio 2013, rispettivamente l'11-12 e il 16.

L'attività ha trovato uno scarso riscontro nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati non molto interessati. E' emerso prepotentemente la rivendicazione del diritto alla famiglia e all'affettività, soprattutto da parte di coloro che si trovano in Italia privi di una famiglia. La famiglia emerge come il valore di gran lunga più importante per un bambino ed un adolescente secondo i ragazzi ristretti in I.P.M..

Troviamo poi il desiderio della libertà, come principale diritto da riconquistare.

I ragazzi dell'I.P.M. sono stati tutti concordi nell'inserire il seguente diritto:

- 1) Il diritto alla libertà.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Al che si è spiegato ai ragazzi che il diritto alla libertà impone il rispetto della libertà altrui e delle leggi finalizzate al rispetto della società. La violazione della libertà altrui e delle leggi poste a presidio della società (i reati), si è spiegato in semplici termini, possono comportare l'irrogazione da parte dello Stato di una sanzione penale, come la privazione della libertà personale attraverso la reclusione in carcere, che sarebbe finalizzata a far venire meno il comportamento antisociale per il futuro, attraverso un processo di responsabilizzazione dell'autore del reato e, al contempo, mettendo al sicuro la società da chi non rispetta la libertà altrui e il funzionamento della stessa società. In sostanza, eccetto errori, è stato riferito, se si è stati privati della libertà una ragione c'è.

Essendo divisi in due gruppi⁵, orientamento ed accoglienza, i ragazzi hanno stilato due differenti classifiche dei diritti.

Ecco quella dell'orientamento:

1. Famiglia
2. Salute
3. Libertà
4. Gioco
5. Affetto

Ecco quella dell'accoglienza:

1. Famiglia
2. Libertà
3. Gioco
4. Salute
5. Parola

L'incontro si è tenuto il successivo 2013, dalle 14 alle 15. Hanno partecipato i ragazzi ristretti, i volontari dell'associazione, il Dott. Fadiga, Rossella Vecchi dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Presidente

⁵ L'Orientamento e l'Accoglienza sono i due settori in cui sono divisi i ragazzi ospitati presso l'I.P.M.. Il primo accoglie i ragazzi che stanno scontando una pena definitiva o che, anche in custodia cautelare, devono trascorrere in carcere un periodo di tempo abbastanza lungo. Il secondo accoglie i ragazzi che sono appena entrati in I.P.M. e che devono trascorrervi brevi periodi di tempo.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

dell'Associazione, il Direttore dell'Istituto, Dott. Alfonso Paggiarino, il Comandante della Polizia Penitenziaria, alcuni educatori.

Preliminarmente, il Presidente di U.V.a.P.Ass.A. ha brevemente ripresentato il progetto, il tema dell'incontro e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Dott. Fadiga.

I ragazzi sono stati invitati a presentare le due classifiche, e dopo un po' di insistenza, vista la timidezza, un ragazzo si è fatto avanti presentando le classifiche, anche se senza entusiasmo.

Come in tutti gli incontri precedenti, l'incontro è stato realizzato nella palestra dell'Istituto, dove c'è una pessima acustica. Per via del fatto che il brusio dei ragazzi era eccessivo, l'incontro ha avuto una durata brevissima e con una scarsissima partecipazione. Gli interventi dei ragazzi sono stati sollecitati da Rossella Vecchi.

Ai ragazzi che lo volevano, è stata inoltre lasciato un estratto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo.

C'è da rilevare che questo è stato l'incontro più difficoltoso.

3.4 Relazione quarto incontro "I diritti dei minori detenuti nel procedimento penale minorile".

Come previsto dal progetto presentato nei mesi di giugno si sono svolti gli ultimi due incontri del ciclo dei quattro previsti, quello sui diritti dei minori sottoposti a procedimento penale minorile e in fase di esecuzione della pena.

La preparazione degli incontri è stata curata, come previsto dal progetto, dai volontari dell'associazione, attraverso l'organizzazione di un'attività prodromica a consentire la buona realizzazione dell'incontro con l'esperto, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Avv.ssa Desi Bruno. Stante il tecnicismo del tema, le attività sono state elaborate e

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

curate dai volontari con competenze in materie giuridiche, la Dott.ssa Rita Usai, praticante avvocato abilitato e collaboratrice della cattedra di Diritto Penitenziario del Prof. Massimo Pavarini presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum, e dal responsabile del progetto, il Dott. Filippo Maltese, praticante avvocato abilitato.

L'attività progettata consisteva nella spiegazione sommaria dell'intero *iter* del procedimento penale e della fase di esecuzione della pena. Stante la riservatezza che deve serbarsi sulle situazioni giuridiche dei ragazzi, l'attività preparativa ha potuto svolgersi con un coinvolgimento dei ragazzi limitato, al fine di evitare che gli stessi potessero essere messi di fronte alla possibilità di raccontare la propria vicenda giudiziaria. Preliminarmente è stato spiegato che la privazione, o comunque la limitazione, della libertà personale, è una misura che lo Stato prevede come conseguenza alla commissione dei reati, quali fatti aventi un disvalore sociale, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini dal crimine. Si è ragionato insieme, ragazzi e volontari, sulla necessità di prevedere dei meccanismi finalizzati a fare sì che la società, per garantire la propria sopravvivenza, preveda dei meccanismi di censura e punizione di alcuni comportamenti che sono lesivi dei diritti altrui.

Attraverso dei cartelloni affissi sulla parete, si è tentato di illustrare ai ragazzi alcuni aspetti fondamentali dei loro diritti e delle loro facoltà durante la loro permanenza del c.d circuito penale.

Attraverso l'inserimento sul cartellone, sono state prese in considerazione delle ipotesi di reato che relativamente ai minorenni autori di reato si verificano maggiormente, quali:

- _ Furto aggravato
- _ Rapina in concorso di persone
- _ Estorsione
- _ Possesso e spaccio di sostanze stupefacenti

I primi tre reati sono fattispecie che possono essere ascritte ai
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

delitti contro il patrimonio, che per quanto riguarda i ragazzi che sono sottoposti a misure limitative della libertà attraverso la detenzione in I.P.M. o in Comunità Ministeriale, sono la maggior parte⁶.

L'ultima ipotesi è invece ascrivibile ai delitti contro l'incolumità pubblica, economia e fede pubblica, che è la seconda tipologia di reati commessi da minori che sono entrati nel circuito della giustizia penale a Bologna e in Emilia Romagna⁷.

Al fine di evitare tecnicismi incomprensibili ai ragazzi, per spiegare le singole fattispecie di reato, si è fatto meno ricorso possibile al linguaggio giuridico, attraverso la formulazione di esempi concreti. Questa modalità è stata fondamentale per cercare di far apprendere la comprensione del disvalore dei fatti di reato e dei diritti durante la fase del procedimento penale e di esecuzione della pena. La comprensione non può dirsi comunque soddisfacente.

Quindi, l'attenzione si è concentrata sugli aspetti inerenti ai diritti e alle facoltà che devono essere garantiti all'imputato durante il procedimento penale, in quanto riconosciuti dall'Ordinamento dello Stato, facendo riferimento ai principi costituzionali in materia, sottolineando l'importanza centrale del principio della presunzione d'innocenza. Sono stati quindi analizzati i presupposti delle misure limitative della libertà personale durante il procedimento penale⁸, sia nella fase d'indagine, che in quella del processo⁹, attraverso il ricorso ad esempi. Successivamente è stata spiegata l'importanza delle impugnazioni, sia dell'appello che del ricorso per cassazione. E' stato sottolineato che il procedimento minorile ha una disciplina

⁶ Si veda a tal proposito la Relazione annuale delle attività svolte dal Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna dell'anno 2012, alle pagg. 232 ss..

⁷ Ibidem

⁸ Occorre precisare che il procedimento penale si conclude con la fase del giudizio, quando viene emanata dall'autorità giudiziaria un provvedimento definitivo, ossia che non è più suscettibile di essere modificato, se non in eccezionali casi previsti dalla legge.

⁹ Il processo è una fase del procedimento penale che si apre dopo la conclusione della fase d'indagine, quando il Pubblico Ministero, cioè il magistrato che esercita l'accusa, decide di chiedere al Giudice di decidere sull'accusa formulata contro l'imputato.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

differenziata rispetto a quello degli adulti, in quanto lo Stato, conformemente a quanto stabilito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, accorda una disciplina di favore per il minorenni sottoposto a procedimento penale, in quanto è una persona in fase di maturazione. Si è quindi reso necessario illustrare che tutta la disciplina¹⁰ del procedimento penale minorile è specifica per il minorenni. Una particolare attenzione è stata dedicata al contenuto di alcuni degli istituti specifici della giustizia penale minorile, il perdono giudiziale¹¹, la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto¹² e la sospensione del processo con messa alla prova¹³.

Da ultimo si è passati a spiegare le vicende inerenti all'esecuzione della pena, con particolare riguardo alle misure alternative alla detenzione, indicandone i presupposti.

Durante tutta l'attività è stata sottolineata l'importanza della figura del difensore in ogni fase del procedimento penale e di esecuzione della pena, quale principale tutore dei diritti dell'imputato/condannato, che interloquisce con autorità giudiziaria, servizi sociali ed educatori, per l'ottenimento del bene migliore per il suo assistito.

Si è fatta una distinzione tra difensori d'ufficio e di fiducia, oltre alla circostanza che il difensore per i minorenni necessiterebbe, in linea teorica, di una specializzazione sul diritto e la procedura penale minorile.

¹⁰ Ved. Decreto del Presidente della Repubblica 448/1988

¹¹ Ved. art. 168 Codice Penale.

¹² Ved. art. 27 Decreto del Presidente della Repubblica 448/1988

¹³ Ved. artt. 28 e 29 Decreto del Presidente della Repubblica 448/1988.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

3.4.1 Comunità Ministeriale e Area Penale Esterna

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso la Comunità Ministeriale del Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna.

L'attività preparativa con i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'area penale esterna si è svolta nel pomeriggio del 6 giugno 2013. Era stata fatta presente la necessità da parte dei volontari di dedicare due giornate all'attività preparativa vista la complessità del tema trattato. Ciò però non è stato possibile per motivi organizzativi e conseguentemente ne ha risentito la fruibilità dell'attività da parte dei ragazzi. A questa attività, condotta dal responsabile del progetto con una tirocinante dell'associazione, hanno assistito a tratti gli educatori e gli operatori della Comunità e dell'area penale esterna. I ragazzi hanno partecipato con molta timidezza rispetto agli altri incontri, anche se non è affatto mancata l'interazione. Se i ragazzi sembravano abbastanza consapevoli sul disvalore relativa alla commissione di reati e sulla necessità di una reazione da parte dello Stato attraverso l'inflizione di una pena, non altrettanto si può sostenere sul versante della conoscenza dei diritti e delle facoltà che sono loro attribuiti nel corso del procedimento penale e durante la fase di esecuzione della pena. E' emerso in modo lampante che i ragazzi non sembrano essere consapevoli di alcuni principi cardine, come la presunzione d'innocenza. Alcuni ragazzi hanno manifestato una completa ignoranza tale da far dubitare sulla consapevolezza della fase in cui si trovava il procedimento penale che li riguarda.

L'incontro con l'esperto si è tenuto il successivo 14 giugno, con alcuni dei ragazzi che avevano partecipato all'attività della settimana precedente. Erano cinque in totale.

All'incontro hanno partecipato la Garante Desi Bruno, il responsabile del progetto e la tirocinante di U.V.a.P.Ass.A., la Direttrice della Comunità Ministeriale, gli educatori e gli

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

operatori.

L'incontro si è svolto con la presentazione della carta dei diritti dei minorenni sottoposti a procedimento penale elaborato dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia.

L'incontro è durato circa cinquanta minuti ed ha visto la Garante sottolineare l'importanza di molti degli aspetti toccati durante l'attività preparativa. Particolare attenzione è stata dedicata alla sospensione del processo e messa alla prova e alla figura del difensore, come colui il quale è necessario avere accanto per conoscere la situazione della vicenda giudiziaria ed esserne tutelato. Particolare interesse ha suscitato il favore che lo Stato accorda al minore autore di reato, in quanto personalità in formazione.

Fondamentale è stata la presentazione della figura del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3.4.2 Istituto Penale Minorenni

Preparazione e svolgimento dell'incontro presso l'Istituto penale minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna

L'attività preparativa per l'incontro sulle tematiche dei diritti nel procedimento penale e di esecuzione della pena, che hanno riguardato due fine settimana per la complessità del tema trattato, si sono svolti nei mesi di maggio e giugno 2013, rispettivamente il 25 e 26 maggio e il 1 e 2 e il 7 giugno.

L'attività ha trovato un riscontro quasi sufficiente nella partecipazione dei ragazzi, che si sono mostrati a tratti interessati.

L'attività preparativa è stata divisa in due giorni, per via della
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

complessità dell'argomento. Durante la prima giornata sono state affrontate le tematiche del procedimento penale e nella seconda giornata quella sulla fase esecutiva della pena.

I ragazzi ristretti in I.P.M. sono del tutto ignari dei meccanismi del procedimento penale, oltre a fare molta fatica a comprendere il disvalore del fatto di reato commesso. E' impossibile parlare ai ragazzi di uguaglianza, o di giustizia e ingiustizia. Un ragazzo detenuto ha affermato che la frase "La legge è uguale per tutti", più che sopra le teste dei giudici, dovrebbe essere affissa dal lato opposto, in modo che questi ultimi possono tenerla ben presente. Questa affermazione ha indotto i volontari a chiedere il perché pensasse questo. Il ragazzo ha risposto dicendo che le pene non sono proporzionate alla gravità del fatto, facendo un esempio di due reati di diversa gravità per i quali erano state irrogate pene non proporzionali al loro disvalore. Per il reato più grave una pena inferiore rispetto a quello meno grave.

Analogamente un ragazzo ha domandato il perché per un furto si può rischiare di prendere una pena più pesante che per una rapina. O ancora, perché succede che gli adulti possono ricevere un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a un minorenne nonostante il fatto commesso dal primo sia più grave di quello commesso dal secondo. O ancora, perché il carcere è pieno di stranieri mentre ci sono pochissimi italiani?

Si tratta di domande a cui non è facile dare risposta e per questo ci siamo astenuti da farlo. Tuttavia, episodi del genere non possono essere neppure ritenuti così assurdi da indurre a dire che i ragazzi stanno dicendo cose inverosimili.

Dei ragazzi nord africani ci hanno chiesto di metterci nei loro panni e dirci se nella loro situazione, una famiglia bisognosa di aiuto a cui mandare i soldi nel paese di origine, non avremmo commesso reati se ci fossimo trovati in uno stato di bisogno, senza la possibilità di lavorare regolarmente.

Altri ancora hanno rilevato come certi lavori vengono così pagati male che è più dignitoso commettere reati.

Diciamo che mancano le condizioni per avere un dialogo sulla
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

legalità.

Sui loro diritti e le loro facoltà durante la fase del procedimento penale e di esecuzione della pena l'ignoranza è pressoché totale. L'aspetto che lascia più perplesso è la ricorrente ignoranza della figura del difensore, in particolar modo del difensore d'ufficio. Per i ragazzi detenuti il difensore d'ufficio è, non una figura di garanzia che li può aiutare, ma un incapace che non aiuta. Hanno raccontato in diversi che la prima volta che vedono i difensori è in udienza. Se li chiamano, per avere informazioni sull'evoluzione del procedimento e capire la loro situazione, anche per il tramite degli educatori, non sempre vengono a trovarli o ricevono delle informazioni esaustive.

Paradossale è stato il momento in cui si è parlato dell'appello. Alcuni dei ragazzi hanno riferito che per loro non è stato proposto appello dai loro difensori, nella loro più completa ignoranza.

Un argomento ricorrente, anche se esulava dai temi delle due attività, è stato quello dei documenti per uscire dall'Italia e rimanervi regolarmente.

L'incontro si è tenuto giugno 2013, dalle 10 e 30 alle 12. Hanno partecipato i ragazzi ristretti, i volontari dell'associazione, l'Avv.ssa Desi Bruno, in qualità di Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la volontaria Rita Usai, per le sue competenze in materia, alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, alcuni educatori e le collaboratrici dell'ufficio del Garante presente, oltre ad una rappresentanza dei partecipanti al concorso "Il viaggio di Lucilla è anche il tuo", del quale si è svolta la premiazione alla fine dell'incontro.

Preliminarmente sono state fatte scorrere le immagini del video vincitore del suddetto concorso, attraverso la proiezione su una parete della palestra.

Rita Usai, prima che iniziasse l'incontro, ha fatto presente all'Avv. Desi Bruno che durante le attività sono emerse alcune

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

problematicità, quali le perplessità dei ragazzi rispetto all'utilità degli incontri e del reale interessamento degli esperti alla loro situazione di detenuti, oltre all'importanza di tenere contatti con gli avvocati e all'impossibilità di ottenere documenti.

Ad incontro iniziato, la Usai ha presentato l'incontro, ripercorrendo gli incontri che erano stati realizzati precedentemente, oltre a descrivere le attività preparatorie sulle tematiche del processo e dell'esecuzione della pena, facendo cenno agli interrogativi emersi. Così la Garante ha precisato e spiegato l'importanza e le modalità di contatto con le figure dei garanti. Ha parlato dei diritti dei detenuti predisponendo un elenco dei diritti: il diritto all'assistenza da parte di un avvocato, il diritto ad avere un interprete, il diritto alla salute. Ha inoltre spiegato l'importanza della figura del mediatore culturale, che era presente all'incontro.

La Garante ha chiesto ai ragazzi erano in possesso degli opuscoli predisposti dal Ministero della Giustizia, relativi ai diritti durante il procedimento penale e la fase di esecuzione della pena. I ragazzi hanno risposto negativamente. Conseguentemente è intervenuta la responsabile dell'area educativa, la Dott.ssa Romina Frati, che ha spiegato che sarebbero stati predisposti a breve con le traduzioni nelle varie lingue.

I ragazzi sono poi stati invitati a porre domande e a dire ciò che pensavano. In questa fase si è riscontrata una grande partecipazione, anche attraverso l'esposizione dei casi riguardanti i ragazzi, in particolar modo sulla questione riguardante le modalità attraverso le quali ottenere il permesso di soggiorno.

La Garante ha così spiegato ai ragazzi che sa bene quali siano le problematiche che li riguardano e che, con la collaborazione dell'I.P.M., si sta cercando di attivare un sportello legale per facilitare l'adempimento delle incombenze relative alla procedura.

Vi è stato infine l'intervento di un ultimo ragazzo ristretto che
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

ha esposto la sua situazione e che la Garante ha voluto approfondire, chiamando l'educatore di riferimento, il mediatore.

Venuta a conoscenza della situazione di salute del ragazzo, la Garante ha prospettato la possibilità di chiedere un assegno d'invalidità e il permesso di soggiorno per motivi di salute.

La Dott.ssa Frati ha esplicitamente richiesto che non venissero trattati singoli casi e di procedere con l'incontro.

Si è quindi giunti alla fase della premiazione.

Il ragazzo ristretto vincitore del concorso è stato premiato con una videocamera, che ha voluto lasciare all'Istituto, oltre ad una maglietta della divisa del Real Madrid con il nome di Cristiano Ronaldo.

In ultimo, i ragazzi hanno offerto ai presenti i dolci da loro preparati nel laboratorio di cucina.

4. La guida ai diritti per i minori sottoposti a procedimento penale minorile "Stand up for your rights!"

La realizzazione del progetto ha dimostrato come sia difficile sensibilizzare i ragazzi sottoposti a procedimento penale sul tema dei diritti e dei doveri, con particolare riguardo ai ragazzi ristretti presso l'I.P.M., e instaurare un dialogo sulla cultura della legalità che possa essere da loro interiorizzata.

Un'attività di sensibilizzazione sulla cultura della legalità e dei diritti presuppone che gli stessi volontari, gli operatori del carcere siano adeguatamente formati in tal senso. Inoltre, sarebbe forse opportuno informare l'autorità giudiziaria e gli organismi di rappresentanza degli avvocati, affinché prestino maggiore attenzione all'aspetto relativo alla comprensione, da parte dei ragazzi sottoposti a procedimento penale, del disvalore del fatto di reato commesso e del meccanismo processuale, con i diritti, le facoltà e i doveri che lo strutturano. Solo in questo modo si potrebbe realizzare un'attività di sensibilizzazione che possa

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

incidere sui ragazzi.

Non è forse un presupposto necessario per un percorso di educazione e responsabilizzazione dei ragazzi coinvolti nel circuito penale, insistere fino allo sfinimento affinché si diventi consapevoli del disvalore dei reati che vengono attribuiti ai ragazzi, oltre che dei loro diritti e doveri durante la fase di accertamento del reato ed esecuzione della pena?

Noi ci poniamo questa domanda, ma non spetta a noi dare delle risposte, anche se faremo di tutto per sollecitarla.

Ciò che ci preme è quello di rappresentare che una guida ai diritti per i ragazzi, affinché possa essere utile e funzionale, debba essere accompagnata dalla consapevolezza da parte di tutti gli attori istituzionali e non che i ragazzi incontrano durante il loro percorso penale, circa la necessità di sforzarsi ulteriormente perché i ragazzi comprendano ciò che succede loro nelle aule dei Tribunali, e su come loro possono interagire con il procedimento penale e di esecuzione della pena.

Senza questo sforzo, per quanto possa essere nobile l'idea di una guida ai diritti per i ragazzi, probabilmente non raggiungerebbe il suo scopo.

Rischierebbe di essere inutile.

"Stand up for your rights!" è il titolo che alcuni di noi hanno pensato per la guida. Richiama una canzone di Bob Marley, "Stand up, get up, stand for your rights!". Forse questo potrebbe essere il modo per cercare di coinvolgere maggiormente l'attenzione dei ragazzi. Il significato del titolo è "Alzatevi per i vostri diritti". L'idea di trasmettere il messaggio che occorre darsi da fare per i propri diritti potrebbe infatti essere un messaggio che possa far capire ai ragazzi che loro stessi devono farsi promotori per la tutela dei loro diritti e conseguentemente per interiorizzare la cultura della legalità. Allo stesso modo, circa il contenuto della guida, abbiamo pensato a qualcosa di alternativo, che possa essere coinvolgente.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

4.1 Uno schema per "Stand up for your rights!"

Possibile titolo

Stand up for your rights

Il titolo cerca di essere accattivante per i ragazzi, che solitamente sono pochi interessati ai discorsi sui diritti, riprendendo il titolo di una canzone di Bob Marley "Get Up, Stand Up".

Gli argomenti da trattare:

1. _ L'importanza del lavoro e i diritti che ne discendono
2. _ Immigrazione: doveri presupposti alla permanenza in Italia degli stranieri e diritti connessi
3. _ Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo
4. _ La reazione della società nei confronti di chi non rispetta i diritti altrui: il processo e la pena.

Modalità per trattare i singoli argomenti

Occorre prendere atto del fatto che i ragazzi, in particolar modo quelli che sono ristretti in I.P.M., fanno molta fatica ad interiorizzare i concetti attinenti ai diritti. Seppure si è riscontrato un minimo di interesse e partecipazione durante le attività preparative e gli incontri con gli esperti, occorre infatti rilevare che qualsiasi attività o iniziativa sul tema rischia di essere fine a se stessa. Ciononostante, la redazione di un *vademecum*, oltre a poter sortire un effetto positivo anche se su pochi ragazzi, anche se non tutti, può essere un ulteriore punto di arrivo intermedio all'interno di un percorso che porti tutti gli attori, soprattutto istituzionali, che si occupano dei ragazzi autori di reato, ad interrogarsi su ciò che dovrebbe essere migliorato. Ciò affinché i ragazzi possano interiorizzare dei rudimenti di sui loro diritti, nell'ambito della quale è compresa la consapevolezza dell'importanza della legalità.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Ciò premesso, occorrerà trattare le singole tematiche nel modo seguente:

Raccontare delle storie di ragazzi in cui quelli sottoposti a procedimento penale possano identificarsi, nel modo più schematico e semplice possibile.

Esempi:

1. Lavoro: si inizia a descrivere la storia di un ragazzo, ipotizziamo che si chiami Giuseppe. Giuseppe ha smesso di andare a scuola, dopo aver fatto tre anni alle scuole professionali dove ha conseguito la qualifica di meccanico. Viene così descritto il percorso, ad ostacoli, che Giuseppe farà per aver un posto di lavoro stabile.

2. Immigrazione: anche in questo caso si inizia con la narrazione di un caso ipotetico di un ragazzo chiamato Mohamed che, dopo aver scontato la sua pena, nel momento in cui viene scarcerato, assieme alla libertà trova ad attenderlo anche un decreto di espulsione. Vedremo quindi cosa dovrà fare Mohamed per cercare di rimanere regolarmente in Italia.

Karim invece chiede il permesso di soggiorno per tempo. Che procedura ha seguito?

3. Diritti dei minori: Ayoub ha 14 anni, arriva in Italia da solo dalla Tunisia, è accolto a Lampedusa e da lì viene portato in una comunità per minori non accompagnati. Cosa farà Ayoub fino a quando non avrà compiuto diciotto anni? Verrà quindi descritto il percorso che potrebbe seguire.

4. Reato, procedimento penale e pena: viene descritta un'ipotesi di reato che ricorre frequentemente, come

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

una rapina, commessa da un minorenne che chiameremo Giacomo. Da qui descriveremo il vortice nel quale il ragazzo verrà risucchiato e come potrebbe riuscire a capire che cosa sta accadendo attorno a lui. In prima battuta occorre spiegare con parole comuni, evitando inutili ed incomprensibili tecnicismi, il perché una persona che commette un reato venga sottoposta ad un procedimento sanzionatorio. Poi viene descritta tutto il susseguirsi di fasi che vanno dalle misure precautelari fino alla condanna e all'esecuzione della pena.

Verranno inoltre indicate tutte le informazioni utili per i ragazzi al momento dell'uscita dal luogo di detenzione, o comunque utili per la tutela dei diritti inerenti ai temi trattati.

5. L'incontro con il Centro di Giustizia Minorile del mese di luglio sulla realizzazione del progetto

Nel mese di luglio si è tenuto, presso il Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna, una riunione conclusiva per una valutazione del progetto.

Erano presenti la Garante dei diritti dei detenuti della Regione, Desi Bruno, Cinzia Monari, dell'Ufficio della Garante, il sottoscritto, presidente e responsabile del progetto, Filippo Maltese, il Dott. Massimo Cipolla, collaboratore in materia di diritto dell'immigrazione dell'ufficio di garanzia sopra specificato, la Dott.ssa Paola Ziccone e il Dott. Alfredo Ragaini. La valutazione è stata più o meno positiva. Sono state riscontrate delle criticità e delle problematiche non di poco conto.

In particolar modo è stata sottolineata l'assenza del mediatore culturale durante le attività preparative agli incontri svolti.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

E' da sottolineare l'impegno preso dagli Uffici dei Garanti Regionali circa l'apertura di uno sportello per i problemi legati al diritto dell'immigrazione. Tuttavia questo sportello non è chiaro se debba essere direttamente fruibile anche da parte dei ragazzi sottoposti a procedimento penale minorile o solo dagli operatori.

Si rimanda alla relazione che è stata predisposta dal Centro di Giustizia Minorile sul progetto per eventuali approfondimenti.

Conclusioni

La realizzazione di questo progetto e la riflessione che ne è conseguita ci ha permesso di avere degli elementi per riflettere sull'azione di volontariato della nostra associazione in modo critico. Come rilevato nell'introduzione, i problemi e i limiti emersi possono costituire la base da cui ripartire per migliorarci. Forse, questo sforzo teso al miglioramento potrebbe essere condiviso con altri attori istituzionali, ulteriori rispetto a quelli che hanno partecipato al progetto, perché non rischi di essere vano. Da questo coinvolgimento dipende forse la bontà della nostra azione nei confronti dei ragazzi ed il miglioramento della loro condizione.

Come emerso nei resoconti dei singoli incontri e delle attività preparative, i problemi riguardanti i ragazzi nell'ambito del lavoro, del diritto dell'immigrazione e dei diritti connessi al procedimento penale e di esecuzione della pena sono numerosi e non di immediata soluzione.

Minori sono le problematiche emerse per quanto riguarda specificamente i diritti connessi all'infanzia e all'adolescenza. Tuttavia, non si può non sottolineare come tutte le aree tematiche trattate siano interconnesse.

Se dovessimo rispondere alla domanda che chiede se queste attività abbiano effettivamente sensibilizzato i ragazzi sui temi oggetto

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

degli incontri potremmo rispondere no e si.

Sicuramente no è la risposta circa la sensibilizzazione e la conoscenza dei doveri, diritti e facoltà nel procedimento penale e di esecuzione della pena. Questo riguarda in particolar modo i ragazzi ristretti presso l'I.P.M.. Mentre per i ragazzi della Comunità ministeriale e dell'area penale esterna occorre rilevare che ci è parsa maggiore l'attitudine alla comprensione di questi temi, anche se le attività di preparazione all'incontro e questo non sono sicuramente state esaustive. A sommosso avviso di chi scrive, la guida ai diritti che si andrebbe a predisporre come conclusione del progetto, potrebbe essere più facilmente fruibile da parte di questi ultimi.

Per quanto riguarda i temi del lavoro e del diritto dell'immigrazione occorre fare una distinzione.

I ragazzi dell'I.P.M. hanno sentito promesse circa l'impegno da approfondire per migliorare la loro condizione, ma al momento non ne hanno ancora visto i risultati. Tuttavia occorre rilevare, come già abbiamo scritto nell'ambito della descrizione delle nostre attività, che tanti interventi volti ad aiutarli, in particolar modo sul versante lavorativo, predisposti dagli operatori siano stati sprecati dai ragazzi. Forse sarebbe utile domandarsi perché ciò avvenga.

I ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'area penale esterna sono sembrati già ben inseriti in un percorso di responsabilizzazione tale da far loro capire l'importanza di questi due aspetti. Le attività li hanno forse aiutati a rafforzare idee e valori sembravano già essere interiorizzati.

Per quanto riguarda i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rileviamo che i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'Area Penale Esterna fossero maturi rispetto alle tematiche trattate. C'è da sperare bene, vien da dire.

Quanto detto non vale per i ragazzi ristretti in I.P.M..

Il week end del 7 e 8 settembre 2013, è successo che i ragazzi erano senza il pallone per giocare a calcetto durante l'ora d'aria. A causa del filo spinato che è collocato sulle grate di

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

metallo che compongono la "gabbia" che recinta il campo da calcetto dove giocano i ragazzi, i palloni si bucano spesso. Noi possiamo far fronte all'acquisto di nuovi palloni quando veniamo a conoscenza della loro mancanza, ma non possiamo fare nulla per evitare che questi vengano forati dal filo spinato. Tuttavia c'è da notare che i ragazzi hanno protestato con forza per la mancanza del pallone. Noi abbiamo provveduto reperendone subito uno e portandone tre nuovi lunedì 9 settembre. Una rivendicazione per il diritto al gioco c'è stata.

Questo episodio ed il fatto che i ragazzi ristretti hanno dato quasi per scontato i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, mostrando disinteresse, data la loro situazione, fa venire seri dubbi sul fatto che li abbiano interiorizzati. Su quest'aspetto cercheremo di aprire una valutazione critica.

In conclusione, occorre rilevare che il progetto è stato positivo, per via delle criticità emerse. Tuttavia occorre porsi insieme delle domande, a cui cercare di dare delle risposte, per migliorare.

Proposte

Quanto emerso ci porta ad elaborare una serie di proposte, partendo dal presupposto che siamo aperti a suggerimenti.

1. Siamo dell'avviso che la collaborazione con gli Uffici dei Garanti della Regione Emilia-Romagna debba continuare, almeno per quel che riguarda le attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti in generale, come i diritti umani, e per quelli dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche senza il contributo economico avuto per questo progetto. Le modalità possono essere cercate insieme. Un'idea potrebbe essere quella della partecipazione alle attività istituzionale di U.V.a.P.Ass.A. il sabato e la domenica. Per mancanza di

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

risorse umane ci è impossibile proseguire un impegno con i ragazzi della Comunità Ministeriale e dell'Area Penale Esterna.

2. Per quanto riguarda i temi del diritto dell'immigrazione e dell'assistenza legale durante la permanenza nel circuito penale, come già si stanno adoperando i Garanti, pensiamo che sarebbe necessario l'istituzione di sportelli giuridici direttamente accessibili dai ragazzi detenuti, curati dai garanti. E' forse solo questo il modo per assicurare una completa assistenza che possa indurre i ragazzi a capire bene la loro situazione su entrambi i fronti.
3. Occorre organizzare la presentazione della guida "Stand up for your rights", o come si chiamerà, presso l'Istituto Penale Minorenni, con la partecipazione dei ragazzi ristretti.
4. Durante la settimana di sensibilizzazione sul carcere e la pena organizzato da alcune associazioni di volontariato carcerario della città, come previsto da un più ampio progetto denominato "Fuori e dentro", che si terrà dal 19 novembre al 5 dicembre 2013, sarebbe nostra intenzione realizzare una tavola rotonda sui temi della giustizia penale minorile. Ci sembra che un punto di partenza potrebbe essere la relazione al progetto, in particolar modo alcuni aspetti emersi che potrebbero interessare i diversi attori istituzionali. In questo modo potrebbero essere coinvolte, oltre alle istituzioni interessate dal progetto, il Tribunale per i minorenni, l'Avvocatura, ed alcuni docenti in materie giuridiche e pedagogiche. Questa potrebbe anche essere una ulteriore iniziativa per la presentazione della guida ai diritti "Stand up for your rights".
5. Con il Prof. Pavarini della Scuola di Giurisprudenza dell'Alma

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Mater Studiorum, si era riflettuto sulla possibilità di organizzare un tavolo informale in cui coinvolgere i diversi attori, istituzionali e non, che si occupano delle problematiche connesse all'Istituto Penale Minorenni e alla Giustizia Penale Minorile. Dalle problematiche emerse in questo tavolo si potrebbero organizzare una serie di iniziative sul tema della pena per i minorenni.

Su questa idea cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile per cercare di realizzarla.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

GET UP, STAND UP

for

YOUR RIGHTS!

[Digitare il testo]

GET UP, STAND UP FOR YOUR RIGHTS NON SONO SOLTANTO LE PAROLE DI UNA CANZONE DI BOB MARLEY, SONO IL CONSIGLIO PRINCIPALE PER CHI VOGLIA OTTENERE IL RISPETTO DEI PROPRI DIRITTI. NON BASTA CHE QUESTI SIANO RICONOSCIUTI, OCCORRE LOTTARE PERCHE' VENGANO RISPETTATI.

"ALZATI, MUOVITI PER I TUOI DIRITTI"

BOB MARLEY LO CANTAVA PER TRASMETTERE UN IMPORTANTE MESSAGGIO POLITICO.

INCITAVA LE PERSONE A LOTTARE PERCHÉ I DIRITTI VENISSE RICONOSCIUTI E RISPETTATI.

ERA IL PERIODO DELLA LOTTA PER I DIRITTI CIVILI.

LE MINORANZE NERE, TRATTATE COME PERSONE DI SERIE B, INIZIAVANO A PROTESTARE perché VENISSE TRATTATE COME È GIUSTO CHE SIA, IN MODO UGUALE AI BIANCHI. IN AFRICA, COME NEGLI STATI UNITI E, IN MINOR PARTE, IN EUROPA.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

IN COPERTINA C'è LA FOTO DI UN UOMO CHE HA COMBATTUTO perché I NERI DEL SUDAFRICA, IL SUO PAESE, VENISSE RICONOSCIUTI COME UGUALI AI BIANCHI.

NELSON MANDELA HA COMBATTUTO CONTRO I SOPRUSI DELLO STATO SUDAFRICANO, GUIDATO DA RAZZISTI BIANCHI, CHE FACEVANO LEGGI RAZZISTE PERCHÉ RITENEVANO CHE BIANCHI E NERI NON FOSSE PERSONE CHE HANNO LA STESSA DIGNITÀ.

NELSON MANDELA, PRIMA COME AVVOCATO, POI COME RIVOLUZIONARIO, POI COME DETENUTO, HA DEDICATO LA VITA, INSIEME AD ALTRI, ANCHE AI BIANCHI PIÙ ILLUMINATI, ALL'OTTENIMENTO DEI DIRITTI PIÙ SEMPLICI DEGLI ESSERI UMANI, COME IL DIRITTO DI VOTO, LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO SENZA RESTRIZIONI.

COME AVVOCATO, MANDELA DIFENDEVA I SUOI CONNAZIONALI NERI CONTRO LE LEGGI RAZZISTE DEL SUDAFRICA DEI BIANCHI.

COME RIVOLUZIONARIO, ORGANIZZAVA PRIMA LA LOTTA NON VIOLENTA, ATTRAVERSO GLI SCIOPERI, POI ATTRAVERSO LA LOTTA ARMATA.

DA DETENUTO PER AVER COMBATTUTO CONTRO LE INGIUSTIZIE CONTRO IL SUO POPOLO, E' STATO CONDANNATO AL CARCERE A VITA. MA LA PRIGIONIA NON L'HA SPEZZATO, HA MANTENUTO LA SUA VOGLIA DI LIBERTÀ ANCHE DENTRO LA DISUMANA PRIGIONE DI RHODE

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

ISLAND, SU UN'ISOLA DI FRONTE CITTÀ DEL CAPO,
CONTINUANDO A RISPETTARE LA POLIZIA PENITENZIARIA
E I SUOI COMPAGNI DETENUTI.

RITORNATO LIBERO GRAZIE ALLO STESSO GOVERNO
RAZZISTA DEL SUDAFRCIA DOPO 27 ANNI DI CARCERE,
PER EVITARE AL SUO PAESE DI SPROFONDARE NELLA
GUERRA CIVILE, MANDELA NE DIVENTÒ IL PRESIDENTE
DELLA NUOVA REPUBBLICA, CHE SI FONDAVA SUL
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI UMANI SENZA ALCUNA
DISTINZIONE DI RAZZA O DI ALTRA DIVERSITÀ.

LOTTARE PER I PROPRI DIRITTI È LA BASE PER CREARE
UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E PIÙ EQUA.

SCORRENDO QUESTE PAGINE TI ACCORGERAI COME SIA
IMPORTANTE LA FIGURA DELL'AVVOCATO, IL LAVORO CHE
AVEVA FATTO PENSARE A MANDELA DI POTER COMBATTERE
PACIFICAMENTE CONTRO LE LEGGI RAZZISTE DEL
SUDAFRICA.

SE STATI LEGGENDO QUESTE PAGINE C'È UN MOTIVO.

SEI ACCUSATO DI AVER COMMESSO UN REATO O SEI STATO RICONOSCIUTO
COLPEVOLE DI AVERLO COMMESSO.

PER LA COMMISSIONE DEI REATI NON CI SONO GIUSTIFICAZIONI.
COMMETTERE REATI SIGNIFICA VIOLARE LA LIBERTÀ E LA DIGNITÀ DEI
TUOI SIMILI.

Se QUALCUNO LO FACESSE A TE O AD UNA PERSONA CUI TIENI?

SE HAI SPACCIATO DROGA HAI MESSO IN PERICOLO LA SALUTE DELLE

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

PERSONE, MAGARI QUELLA DI UN TOSSICO DIPENDENTE, GIÀ MALATO, SPACCIANDO EROINA.

SE HAI RUBATO HAI VIOLATO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRUI.

SE HAI RAPINATO HAI COSTRETTO QUALCUNO A ESSERE DERUBATO CON VIOLENZA O MINACCIA.

L'ELENCO SAREBBE LUNGO.

SE LO STATO, LA SOCIETÀ ORGANIZZATA, NON REAGISSE ALLA COMMISSIONE DEI REATI PER QUESTO MOTIVO, NON CI SAREBBE UN FRENO ALLA COMMISSIONE DEI REATI E SI SCATENEREBBE LA VIOLENZA SENZA REGOLE, IN QUANTO OGNUNO SI SENTIREBBE AUTORIZZATO A PUNIRE CHI LO HA DERUBATO O RAPINATO, NEL MODO CHE PIÙ GLI PARE OPPORTUNO.

LA LEGGE PUNISCE CHI COMMITTE REATI CON LE SANZIONI PENALI. PENALI, DA PENA, CHE SIGNIFICA SOFFRIRE.

IL FATTO CHE UNA PERSONA ABBIA COMMESSO UN REATO NON SIGNIFICA CHE È CATTIVA, CHE È UN CRIMINALE E RIMARRÀ TALE.

HA COMMESSO UN ERRORE, UN REATO E PUÒ PORVI RIMEDIO, SCONTANDO UNA PENA, IMPARANDO A RISPETTARE GLI ALTRI E CONOSCENDO I SUOI DIRITTI.

CHI HA COMMESSO REATI HA DEI DIRITTI, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO.

I DIRITTI CI SONO ANCHE PER CHI NON HA COMMESSO REATI. CONOSCERLI E LOTTARE NEI LIMITI DELLA LEGGE PER ESSI E PER IL LORO RISPETTO È FONDAMENTALE, PER NON SUBIRE SOPRUSI DA PARTE DI ALTRI.

QUESTE PAGINE VOGLIONO ESSERE UN PRIMO PASSO AFFINCHÈ TU CONOSCA I TUOI DIRITTI E POSSA AVERE DEI CONSIGLI SU COME AGIRE PER FARLI RISPETTARE.

CAPITOLO I

IL LAVORO E I SUOI DIRITTI

CAPITOLO II

I DIRITTI DEGLI IMMIGRATI

CAPITOLO III

I DIRITTI DEI MINORENNI. FANCIULLI E ADOLESCENTI

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

CAPITOLO IV

**IL PROCEDIMENTO PENALE E L'ESECUZIONE DELLA PENA PER I MINORENNI
CHE HANNO COMMESSO REATI.**

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

IL LAVORO E I SUOI DIRITTI

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 dell'O.N.U. (Che cos'è? Vedi nel riquadro in fondo alla pagina) stabilisce, all'art. 23 che:

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

[Digitare il testo]

4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'organizzazione internazionale che riunisce tutti gli Stati del Pianeta, proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia dell'umanità, era stato prodotto un documento che riguardava tutte le persone del mondo, senza distinzioni. Per la prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo. La dichiarazione dei diritti umani nasce dalle ingiustizie che fino a quel momento la persona ha commesso e subito, come strumento affinché le stesse non vengano più commesse. Eppure la Dichiarazione è ancora disattesa, perché ancora troppo sconosciuta.

Lo Stato italiano, all'art. 2 della Costituzione (la legge suprema, fondamentale, su cui si fonda il potere dello Stato sui cittadini), stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti umani.

Però. C'è un però.

Nonostante queste dichiarazioni fondamentali, questi diritti non sempre vengono garantiti dallo Stato. Soprattutto in periodi di crisi economica, come quello che viviamo negli ultimi anni, ci troviamo di fronte a situazioni che rappresentano una violazione di questi diritti.

Accade agli italiani come agli stranieri. Anche se è più facile trovare uno straniero che viva una condizione di violazione dei propri diritti.

Riguarda chi non ha commesso reati, come chi non li ha commessi.

Vi sono organizzazioni nate per la difesa dei lavoratori, sono le associazioni sindacali. Sono loro che dovrebbero tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori.

In Italia le associazioni Sindacali sono diverse e numerose.

Le storiche associazioni sindacali sono la C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nate dopo la seconda guerra mondiale, che hanno combattuto lotte per il raggiungimento dei diritti che fino agli anni '70 non erano ancora riconosciuti. Si tratta proprio di alcuni dei diritti indicati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U.. A queste organizzazioni, si sono aggiunte nel corso del tempo altre associazioni sindacali, che hanno ritenuto e

ritengono che i vecchi Sindacati non tutelano adeguatamente i diritti dei lavoratori. Per citarne alcune: i COBAS, la CONFSAL.

Nel periodo storico la situazione lavorativa è particolarmente difficile. In particolar modo per i giovani.

Se non si diventa coscienti dei propri diritti, difficilmente riesce a non farsi mettere i piedi in testa da coloro che vorrebbero violarli. La conoscenza dei nostri diritti è la condizione fondamentale per reagire legalmente e pacificamente ai soprusi compiuti dal più forte.

La legge attribuisce, a chi subisce una ingiusta violazione di un suo diritto (di lavoratore), il diritto di reagire attraverso un ricorso al giudice, attraverso l'assistenza di un Avvocato e la tutela dei Sindacati. Al tempo stesso vieta che eventuali violazioni dei diritti possano essere risolte attraverso il ricorso alla violenza o ad altri tipi di soprusi.

Come canta Bob Marley, Get Up, Stand Up, Get Up for your Rights. Alzati, reagisci per i tuoi diritti.

E' logico e comprensibile che nel momento in cui si mettono in pericolo, o si violano i diritti altrui, attraverso il ricorso alla violenza, ci si pone in una situazione tale da giustificare una sanzione che limita le più elementari libertà.

Questa che segue è la storia di Giuseppe. Ha commesso dei gravi reati, tra cui la rapina di una vecchietta. Grazie all'aiuto che gli viene offerto da chi gli sta intorno, Giuseppe capisce lì importanza del lavoro e grazie a questo riesce ad uscire fuori dall'esperienza giudiziaria, riparando al suo errore.

Giuseppe abita a Modena ed ha due sorelline. La mamma e il papà lavorano regolarmente e duramente.

A 14 anni, Giuseppe, sapendo che non è molto portato per lo studio, decide di andare in un istituto professionale per seguire il corso per diventare meccanico.

Dopo tre anni ed una bocciatura, Giuseppe può anche non andare a scuola, l'obbligo scolastico è terminato. I genitori cercano di

spronorlo a terminare il terzo anno, ma invano. Decide di lavorare. Non dovrà più andare a scuola, inizia l'avventura nel mondo del lavoro.

Inizia a cercare un'officina meccanica o qualsiasi altro lavoro dove lo prendano. La ricerca è tutt'altro che semplice. Inizia con la compilazione di un curriculum. Lo va a distribuire nelle agenzie interinali di lavoro e nelle officine della città.

Dopo un mese senza risultati, stanco, la ricerca si affievolisce. Incontra spesso i suoi ex compagni di scuola con cui parla delle difficoltà. Giuseppe sa che Giovanni, anche lui disoccupato dopo la scuola professionale, sbarca il lunario spacciando hashish e marijuana. Giuseppe non ne sa molto, ma la prospettiva di avere dei soldi in tasca, senza dover chiedere soldi al padre, che nel frattempo è in cassa integrazione, lo alletta. Almeno fino a quando non troverà un'occupazione. Chiede a Giovanni da chi può andare a prenderne un po' da vendere. Giovanni gli dice che può prenderne un po' da lui, per iniziare. Così Giuseppe prende cento grammi di marijuana, senza anticipare nulla a Giovanni, con la promessa che gli darà il denaro entro una settimana.

Giuseppe, dopo soli tre giorni e il passaparola con amici e conoscenti, ha venduto tutta la marijuana, incassando quattro volte di quello che deve a Giovanni. Quest'ultimo però, nel frattempo, è stato arrestato e si trova in una comunità. Giuseppe inizia ad avere paura e decide che la sua esperienza da spacciatore deve finire lì. La settimana successiva però, non avendo più un soldo in tasca, ci ripensa. Va da Abdul, suo compagno alle elementari, che sa di essere nel giro e gli chiede mezzo chilo di marijuana o hashish. Dice a se stesso che quella è la seconda ed ultima volta. Abdul glielo dà, ma vuole che la merce gli venga pagata in anticipo. Giuseppe non ha quei soldi, e non sa neppure come procurarseli. Dice ad Abdul che tornerà da lui con i soldi la sera stessa. Giuseppe non sa come fare.

Incontra per caso Attilio, che non vede da un po', a cui espone il suo problema. Attilio gli propone uno scippo da commettere insieme, ma Giuseppe non si fa convincere. Attilio insiste, per

lui non è la prima volta, è un gioco da ragazzi. Giuseppe rifiuta. Decidono però di bere insieme, al bar Mario, nel loro quartiere. Dopo aver bevuto due litri di birra a testa, Giuseppe, in preda ai fumi dell'alcol, dice ad Attilio che ci sta, "facciamo lo scippo". I due prendono il motorino di Attilio e si dirigono verso il centro. In una via vicino il corso principale si fermano, e fumando senza sosta, si guardano un po' in giro alla ricerca di qualcuno a cui scippare la borsa. Cercano qualcuno che non faccia resistenza, una signora anziana magari.

Dopo venti minuti e aver osservato decine di persone, trovano una vecchina distinta con una bella borsa che si avvia verso una via per niente trafficata. E' quella che fa per loro. Indossano i caschi rigorosamente integrali e partono con il motorino. Giuseppe guida, mentre Attilio si mette in posizione. La signora è vicina, Giuseppe rallenta, Attilio allunga la mano sulla borsa, l'afferra, la signora inizia a gridare; Giuseppe allora da gas, mentre Attilio non molla la presa e la signora ruzzola per terra. I due scappano lasciandola lì sul posto.

Si appartano in una zona buia del loro quartiere e vedono il contenuto della borsa. Cento euro, le chiavi di casa, delle carte di credito, il bancomat ed un orologio nella sua custodia, un Rolex. Il colpo aveva dato buoni frutti. Attilio e Giuseppe si dividono i cento euro e decidono di andare da un orologiaio per farsi valutare quello della signora e venderlo. L'orologiaio dice che si tratta di un orologio che vale almeno duemila euro. Chiedono se vuole acquistarlo, ma il negoziante dice di non essere interessato. Giuseppe chiama Abdul e dice di volerlo vedere, si incontrano poco dopo. Attilio e Giuseppe chiedono se conoscono qualcuno a cui vendere l'orologio. Abdul dice che lui stesso potrebbe essere interessato, ed offre a Giuseppe i 500 grammi di hashish in cambio. Attilio gli dice che va bene, ma lui vuole i soldi subito, non gli interessa lo spaccio. Ma si mettono d'accordo e vanno via senza orologio ma con 500 grammi di hashish. Giuseppe rientra a casa contento, portando dei regali alle sue sorelline, che lo riempiono di BACI. Alla madre e al padre che gli

chiedono dove ha preso i soldi, lui risponde di aver lavorato sodo nell'ultima settimana, con un lavoro saltuario in una parrocchia. Passano due giorni e Giuseppe è tranquillo. Non sente più Attilio e non lo vede, ma non ci fa caso.

Dopo una settimana, di mattina, bussano alla sua porta i carabinieri. Gli presentano due fogli, uno per il fermo, un altro per la perquisizione, dicendogli che è in arresto per rapina. I carabinieri iniziano la perquisizione dopo aver chiesto a lui e alla madre se vuole farsi assistere da un difensore. Entrambi rifiutano. Mettono sottosopra la sua stanza e trovano l'hashish, insieme ad un bilancino di precisione ed un coltello pulito. Gli dicono che è in arresto per rapina. Viene portato via in manette, davanti alle sorelline e alla mamma che piangono. Anche lui inizia a piangere.

Lo portano a Bologna, al CPA (Centro di prima accoglienza). Un giorno dopo viene fissata l'udienza di convalida per due giorni dopo, e il giorno successivo va a trovarlo il difensore d'ufficio che è stato nominato.

L'avvocato, che aveva già contattato e parlato con i suoi genitori, cerca di metterlo a suo agio, offrendogli una sigaretta. Dice ad Attilio che la situazione è grave. E' accusato di rapina pluriaggravata e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'accusa della rapina e del possesso di droga è provata dalle dichiarazioni di Attilio, che era stato arrestato pochi giorni prima, e durante l'interrogatorio aveva confessato tutta la vicenda. Giuseppe chiede all'avvocato come hanno fatto a scoprirli. L'avvocato gli riferisce che è stato grazie al video di una telecamera di sorveglianza nella via dove hanno commesso la rapina. Giuseppe annuisce, dice di essere stato un cretino, uno stupido. Chiede all'avvocato come stanno i suoi genitori. L'avvocato gli risponde che sono delusi, amareggiati. Il padre è molto arrabbiato. Giuseppe scoppia nuovamente a piangere e l'avvocato cerca di consolarlo. Asciugate le lacrime con un fazzoletto, Giuseppe chiede all'avvocato cosa succederà.

L'avvocato gli dice che la miglior cosa da fare è confessare tutto l'accaduto e di aspettare ed avere pazienza. Gli dice che chiederà al giudice di mandarlo in permanenza in casa, che è una misura simile agli arresti domiciliari. Dovrà rimanere a casa, senza possibilità di uscire per un po'. Lo informa però che il pubblico ministero ha chiesto che lui venga messo in carcere. Giuseppe è molto impaurito.

L'avvocato gli chiede se va a scuola. Giuseppe dice che ha smesso e che stava cercando lavoro, anche si gli manca un anno per finire il triennio dell'istituto professionale. Allora l'avvocato gli dice che dovrebbe tornarci. Per farlo chiederà al giudice di dargli un permesso. Giuseppe dice che sì, ci tornerà.

All'udienza di convalida Giuseppe vede il papà e scoppia a piangere. Il papà non fa una piega, e lo guarda severamente. Davanti al giudice che con attenzione e chiarezza gli spiega di cosa è accusato, del perché si trova lì e di cosa succederà, gli pone delle domande sulla rapina e il possesso di droga. A causa della presenza del padre, scarica tutta la colpa su Attilio, dicendo che lo ha fatto perché quest'ultimo lo ha costretto.

Il giudice gli chiede di confermare la sua versione. Giuseppe continua a dire che non c'entra nulla. Il difensore, un po' spiazzato dalle parole di Attilio, chiede che il ragazzo venga mandato a casa dai genitori e chiede che vengano date le prescrizioni. Il giudice dice che nel decidere dove andrà Giuseppe, dovrà valutare anche la richiesta del pubblico ministero (colui che accusa), che ha chiesto che Giuseppe vada in carcere. Giuseppe sembra non capire più la gravità della situazione e dice che lui non c'entra niente.

Dopo l'udienza, l'avvocato parla con Giuseppe alla presenza del padre e gli chiede perché non ha detto la verità. Giuseppe non risponde, si chiude in silenzio.

Andato via il padre, l'avvocato gli spiega cosa potrà succedere. Potrà andare in carcere, o in comunità, difficilmente a casa.

Dopo qualche ora Giuseppe viene trasferito nella Comunità, dopo che gli è stata notificata l'ordinanza che prevede che debba essere sottoposto al collocamento in comunità.

Giuseppe conosce gli altri ragazzi che ci sono, ma è molto per i fatti suoi. Un educatore della comunità cerca di tirargli su il morale, ma con difficoltà.

Il giorno dopo Giuseppe, pur sapendo che deve rimanere in comunità, dice all'educatore che non vuole rimanere in quel posto e che va via. L'educatore dice a Giuseppe che così finirà in carcere, ma Giuseppe fa finta di non ascoltarlo.

Torna a casa facendo l'autostop. Va dalla mamma e dalle sorelle e dice che in comunità non vuole rimanerci. La mamma chiama subito i carabinieri, che vanno a prenderlo e lo riportano in comunità. Dopo una settimana, gli notificano un altro documento, che dispone l'aggravamento. Giuseppe dovrà rimanere in carcere un mese a causa della fuga.

In carcere a Bologna si trova male sin da subito. Non vuole starci e si annoia, piange spesso. Conosce gli educatori, gli agenti di polizia penitenziaria, i volontari e cerca di adattarsi. Il mese però non sembra più passare.

In carcere va a trovarlo l'avvocato che cerca di essere più duro dell'ultima volta. Gli dice che se vuole, la sua situazione può migliorare, ma che se continua così è destinato a passare i prossimi anni tra il carcere e la comunità. Gli dice di aver parlato con il padre e la madre e questi il sabato successivo andranno a trovarlo. Cerca di convincere Giuseppe a ricominciare, gli dice che ha commesso un errore, ma può rimediare. Ma deve essere sincero e non può scaricare la colpa su Attilio. Deve assumersi le sue responsabilità. Gli parla dei possibili esiti del processo. Gli parla della messa alla prova, e gli dice che con questa ha la possibilità di essere sottoposto ad un periodo di prova per un periodo abbastanza lungo, circa un paio di anni, in cui dovrà seguire le indicazioni del giudice. Se lo farà, se cioè avrà un comportamento rispettoso delle prescrizioni del giudice,

il reato si estinguerà, non dovrà cioè essere sottoposto a nessuna pena e il reato sarà come se non fosse stato commesso.

Diversamente, se lui non dovesse rispettare gli ordini del giudice durante la prova, il processo riprenderà il suo corso e verrà condannato ad una pena detentiva, con il rischio di andare in carcere.

Gli parla anche del perdono giudiziale, che consiste in un vero e proprio perdono. Tuttavia l'avvocato gli dice che questo difficilmente sarà concesso, perché i reati che ha commesso sono troppo gravi.

Arriva il giorno del processo. Giuseppe in quel periodo è tornato in Comunità e si sta comportando bene, anche se con molta fatica. La Comunità e i Servizi Sociali hanno predisposto un progetto di messa alla prova, che prevede la comunità, la ripresa del percorso scolastico, il volontariato in una casa di riposo e le attività sportive. Un programma piuttosto impegnativo, ma che Giuseppe crede di poter portare avanti, grazie soprattutto all'aiuto morale dei genitori. Anche avendo in mente l'alternativa del carcere, Giuseppe dice ai Giudici di essere colpevole del reato di cui è accusato e racconta come sono andate i fatti. Racconta di essersi pentito con molta emozione, e dice di voler cambiare strada. I giudici accolgono la messa alla prova, che durerà due anni e dicono a Giuseppe di darsi da fare.

I primi sei mesi per Giuseppe sono faticosissimi. Il cambiamento rispetto alla vita precedente si fa sentire fortemente. Con fatica, rispetta tutte gli ordini che gli ha dato il giudice.

All'ottavo mese, in piena estate, Giuseppe inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Esce dalla Comunità e torna molto più tardi dell'orario concordato con gli educatori, si ubriaca spesso e litiga con gli altri ragazzi della Comunità, da cui cerca di stare alla larga il più possibile.

Chiama il suo avvocato e gli chiede di andare a trovarlo. Lui, dice al telefono all'avvocato, in quel posto non riesce più a starci, soprattutto da quando è finita la scuola e la città si è

svuotata per le vacanze estive. Si annoia e non sa dare un senso alle sue giornate.

L'avvocato va da Giuseppe qualche giorno dopo e parlano insieme del da farsi. Giuseppe dice che vuole tornare a casa, dalla sua famiglia. Non è più disposto a stare in quel posto di estranei, è annoiato, sarebbe disposto a lavorare. L'avvocato gli dice chiaramente che per il momento dovrà rimanere lì, almeno fino al raggiungimento della metà della prova, un anno, poi potrà chiedere, se avrà avuto un comportamento impeccabile, di trascorrere il resto della prova a casa. L'avvocato lo incoraggia a non mollare, e chiede agli educatori se possono aiutarlo a trovare un lavoro, e a tenere duro. Gli consiglia di andare a correre per scaricare la tensione, ponendosi l'obiettivo di andare a correre una maratona. Gli dice inoltre di cercare di fare qualcosa che gli piace. Giuseppe gli dice che vorrebbe imparare a suonare la chitarra e l'avvocato gli promette che si attiverà per farlo. Nel frattempo gli lascia dei cd di musica rock anni '70, consigliandoli di ascoltarli e riascoltarli, con attenzione.

Giuseppe trova forza nelle parole del suo avvocato ed ogni mattina si alza e va a correre, lo fa per tutta l'estate. Intanto inizia a manifestare agli educatori la volontà di andare a lavorare, dicendo che vorrebbe fare la scuola serale.

Gli educatori prendono seriamente la sua richiesta di lavorare e gli chiedono cosa gli piacerebbe fare. Il meccanico, risponde lui. Così a settembre Giuseppe inizia una borsa lavoro (che consiste nel lavorare con un minimo di rimborso spese) in una officina che vende e ripara moto.

Lavora e si appassiona. S'impegna molto e stringe un buon rapporto con i colleghi e il proprietario dell'officina. Nel frattempo va a scuola la sera, con la voglia di riscattarsi dalla seconda bocciatura dell'anno precedente.

Inizia a vedere i primi soldi, sudati in officina, e a comprare ciò che gli serve, senza dover chiedere niente a nessuno. Si sente realizzato e prende ulteriore coraggio.

Arriva ad un anno di prova e l'Avvocato chiede al Giudice il cambiamento delle prescrizioni per Giuseppe. Sostituire cioè la Comunità con il ritorno a casa.

All'udienza il Pubblico Ministero si oppone, sottolineando i ritardi di Giuseppe, il fatto che si sia ubriacato più volte e la mancanza di rispetto verso i suoi compagni di Comunità. Giuseppe viene chiamato dal Giudice a rispondere sulle motivazioni che lo hanno indotto ad avere i comportamenti sottolineati dal Pubblico Ministero.

Giuseppe, con molto coraggio, risponde che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che non rispettano l'orario datogli dai genitori, che si ubriacano, che non hanno buoni rapporti in famiglia. Non per questo però queste persone vengono mandate in comunità e tolte dalla loro famiglia. "Non ho commesso altri reati", dice Giuseppe.

I giudici si ritirano in camera di consiglio (vuol dire che si riuniscono in una stanza separata da quella d'udienza per decidere) e Giuseppe torna al suo posto, un po' innervosito.

Quando escono, il presidente legge la decisione. Giuseppe dovrà rimanere in Comunità e non potrà tornare a casa. Il giudice spiega la sua decisione a Giuseppe. Gli dice che è meglio per la sua positiva crescita rimanere in Comunità, non vi sono i presupposti perché ritorni a casa. I reati commessi sono gravi ed occorre che dimostri il suo cambiamento, in un contesto diverso da quello dove ha commesso i reati.

Giuseppe è deluso e amareggiato. Il papà e la mamma, presenti all'udienza, cercano di convincerlo che quella dei giudici è la migliore soluzione possibile e che deve tenere duro. L'avvocato gli spiega che se continua come ha fatto da settembre in poi, la situazione non potrà che migliorare.

Nei mesi successivi Giuseppe perde un po' dell'entusiasmo che aveva prima dell'udienza. Per una settimana rimane a casa senza andare a lavoro o a scuola, fingendosi malato. Gli educatori e i suoi compagni, con i quali da qualche tempo ha instaurato una buona relazione, cercano di aiutarlo, spronarlo a reagire.

Al ritorno al lavoro lavora con un approccio diverso, lavora meno e senza più passione. Di lì a poco la borsa lavoro terminerà e il suo comportamento non fa che rendere incerta un'assunzione da parte dell'officina.

Così è. Terminata la borsa lavoro, il proprietario dell'officina gli comunica che non ha intenzione di assumerlo, in quanto non ha dimostrato costanza nell'impegno lavorativo. Rimane profondamente deluso, ma tiene duro. Non vuole più dare dispiaceri ai propri familiari, non vuole essere una delusione.

Nel frattempo Giuseppe continua ad andare alla scuola serale, dove riporta buoni risultati. Il primo quadrimestre termina con un risultato positivo, nessuna insufficienza.

Nello svolgimento del volontariato presso la casa di riposo, che avviene ogni settimana, incontra un anziano simpatico, anche se un po' burbero, che lo prende in simpatia. Gli racconta della sua giovinezza durante gli anni quaranta e cinquanta. Anche lui aveva avuto un'esperienza al Pratello, il carcere minorile di Bologna. Esperienza che lo aveva cambiato indelebilmente. Anche il vecchio aveva fatto il meccanico, di auto d'epoca, ed era un grande appassionato di moto. Lo incoraggia a non perdersi d'animo e a reagire, a diventare un uomo ed essere artefice della propria vita, senza scegliere la strada più facile, che gli avrebbe rovinato la vita: la criminalità. Non ne vale la pena. Solo il duro lavoro, il sacrificio, la forza e il coraggio di fronte ai fallimenti gli avrebbe permesso di migliorare e cambiare, gli diceva il vecchio.

Giuseppe, nonostante le molte difficoltà, non si dà per vinto. Continua a rispettare le prescrizioni dategli dal Giudice e continua a cercare lavoro. Dopo mesi di ricerca assidua, grazie alla collaborazione degli educatori e degli assistenti sociali, Giuseppe riesce a trovare un'altra borsa lavoro in un'altra officina che si occupa di vendita e riparazione di motociclette. Lavora sodo per i successivi tre mesi, rimanendo al lavoro anche oltre l'orario prestabilito e presentandosi dieci minuti prima

[Digitare il testo]

dell'apertura dell'officina. Collabora assiduamente con i suoi colleghi ed è sempre disponibile.

Alla conclusione del periodo di borsa lavoro, viene assunto con un contratto di apprendistato che gli garantisce il primo vero stipendio della sua vita.

Negli stessi giorni conclude il ciclo di studi triennale ma decide di continuare per i due anni successivi.

Il suo impegno, testimoniato dal contratto di lavoro e dal successo scolastico, vengono presi in esame dal Giudice per il suo trasferimento a casa.

Questa seconda volta il Giudice decide favorevolmente e finalmente Giuseppe ritorna dalla sua famiglia, dove termina gli ultimi sei mesi di prova.

All'udienza finale, il giudice, valutando positivamente l'esperienza di Giuseppe, giudica positivo l'esito della prova e dichiara l'estinzione del reato.

Per Giuseppe non risulterà da nessuna la commissione del reato, è uscito senza macchie, pur avendola combinata grossa e con un lavoro.

I DIRITTI DEGLI IMMIGRATI

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo contiene anche due articoli che si riferiscono ai diritti della persona relativamente all'immigrazione.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

[Digitare il testo]

Viene quindi riconosciuto il diritto delle persone di lasciare il proprio paese di origine e recarsi in un altro paese, o di ritornarci, per le più svariate ragioni, purché siano rispettose dei principi della Dichiarazione. In particolare viene garantito il diritto di asilo (di protezione) dalle persecuzioni.

La realtà dell'Italia e di molti altri paesi, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto delle persone straniere di vivere nel proprio territorio, è molto diversa dalla dichiarazione dell'articolo 13.

Vi sono delle procedure molto complesse, i cui risultati non sempre sono prevedibili, che restringono la libertà degli stranieri di vivere in Italia.

Le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno sono abbastanza complesse e spesso si pongono problemi di non facile soluzione.

Il racconto di una storia difficile per l'ottenimento dei documenti può aiutare a capire cosa bisogna fare per avere un titolo di soggiorno.

La storia di Jousef

Jousef è nato in Marocco e lì ha vissuto fino a quindici anni con la sua famiglia.

Una sera, con i suoi amici, andando al porto, si è intrufolato in un container diretto verso l'Europa. E' partito, all'insaputa dei suoi genitori e dei suoi familiari. Arrivato al porto di Marsiglia, in Francia, è sceso ed ha vagato per qualche tempo per la città, per poi prendere il treno ed arrivare in Italia. Qui è stato a Genova e Torino, per poi arrivare a Bologna. Qui è stato trovato dalla Polizia, che lo ha portato presso una Comunità per minorenni.

La legge italiana infatti prevede una particolare tutela per i minorenni (minori degli anni 18) stranieri che si trovano in Italia senza familiari o senza un adulto. Non hanno necessità di

particolari requisiti per i documenti, e sono sostanzialmente non espellibili, anche se commettono un reato. Almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età.

In comunità Jousef si trova abbastanza bene, anche se non è molto ligio alle regole, come gran parte dei suoi coetanei. Rientra dopo l'orario concordato con gli educatori, salta la scuola, qualche volta fuma hashish o marijuana.

Litiga spesso con gli altri ragazzi della comunità, soprattutto i primi tempi. Le cose cambiano in peggio quando arriva Mohammed.

Da soli non farebbero niente di male. Insieme ne combinano di ogni tipo. Dopo qualche tempo, quando Jousef ha ormai quasi diciassette anni, scappano per qualche giorno e incontrano altri ragazzi marocchini. Cominciano a spacciare hashish e commettono una rapina (violenza e minaccia con contestuale impossessamento di una cosa mobile altrui) contro uno studente ubriaco. Verso notte, in zona universitaria, vedendolo barcollante, lo buttano a terra e gli tolgono il giubbino, al cui interno si trovano il portafoglio e il cellulare.

Subito dopo scappano, ma vengono raggiunti dalla polizia che li arresta e li porta al CPA (Centro di Prima Accoglienza).

Jousef, dopo la convalida dell'arresto, viene trasferito in un'altra comunità, per il "collocamento in comunità", una misura cautelare alternativa al carcere.

Jousef, diversamente da come si trovava nella prima comunità prima di scappare, ha molti limiti. Può uscire solo per andare a scuola e a fare attività sportiva. Non può muoversi liberamente e la situazione è pesante.

Dopo qualche tempo, per essere rientrato tardi la notte, il Giudice dispone un mese di aggravamento in carcere.

Qui rincontra Mohammed, che si trova lì in custodia cautelare. Mohammed, dopo essere stato mandato in comunità, è nuovamente scappato ed è stato arrestato nuovamente dopo qualche giorno, per spaccio. A quel punto, vista la completa mancanza di ascolto alle minime regole e alla vita di Comunità, il Giudice ha disposto il trasferimento in carcere.

Il periodo in carcere è duro per Jousef, come per tutti. Piange. Come gli racconta Giovanni, che si trova all'Istituto Penale Minorenni di Bologna da un po' di tempo, in galera piangono tutti, anche quelli che vorrebbero sembrare più forti.

Trascorre la maggior parte del tempo in cella, annoiato. Va a giocare in ora d'aria a calcetto, dipinge sulle magliette con il laboratorio e sta volentieri con i volontari il fine settimana. In carcere ci sono dei ragazzi che si atteggiavano a piccoli capi, che cercano, ridicolmente, di comandare, ma con scarso successo. Sempre Giovanni gli suggerisce di farsi la sua galera, lasciando perdere i presunti e ridicoli capi.

Il suo mese di aggravamento finalmente finisce e torna in comunità. Il ricordo della durezza del carcere gli rende più sopportabile la comunità, anche se non è facile.

Dopo qualche mese si arriva al processo, in udienza preliminare.

L'avvocato d'ufficio aveva parlato spesso con Jousef ed erano riusciti a creare un rapporto di fiducia reciproca. Jousef chiamava l'avvocato dal carcere minorile e gli chiedeva colloqui, che avvenivano regolarmente. L'avvocato gli aveva consigliato di resistere e rigare dritto, per garantirsi un futuro dignitoso, non dentro e fuori dal carcere, anche dopo i diciotto anni, rischiando di essere espulso. Gli aveva consigliato la messa alla prova. Grazie a questa avrebbe avuto un periodo di prova di un anno e mezzo, durante il quale avrebbe dovuto andare a scuola, seguire un corso di formazione e uno stage, svolgere attività sportiva e di volontariato. Se avesse seguito il programma, sarebbe uscito con la c.d. fedina penale pulita, come se non avesse commesso il reato.

All'udienza il Giudice concede la messa alla prova a Jousef, per un anno e sei mesi. Tra gli obblighi:volontariato con i disabili, un'attività sportiva a suo piacimento, la scuola di formazione professionale che aveva già iniziato. Oltre alle limitazioni agli orari e le libere uscite.

Un argomento di cui sentiva parlare spesso i ragazzi che erano in carcere e che era motivo di particolare preoccupazione erano i documenti e la possibilità di avere il permesso di soggiorno.

Fondamentale, gli avevano spiegato i volontari che facevano degli incontri con degli esperti in questa materia, è il documento d'identità del paese d'origine, ottenibile solo se non si mentiva sulla propria identità. Cosa che, a quanto dicevano i ragazzi del Pratello, non sempre accadeva.

Nel frattempo la comunità dove si trovava in misura cautelare aveva già avviato la procedura per l'ottenimento del passaporto, necessario per la richiesta del permesso di soggiorno, che sarebbe avvenuta dopo circa un anno. L'avvocato l'aveva rassicurato riguardo i documenti e il permesso di soggiorno, proprio dopo aver parlato con gli educatori della comunità dove si trovava.

Jousef aveva capito che i ragazzi che si trovano in carcere, se gli educatori non se ne occupano autonomamente, devono sollecitare affinché si avviino le pratiche per il rilascio dei documenti e del permesso di soggiorno. Se così non avviene si rischia di essere espulsi appena liberi, o peggio, se si è senza documenti e difficilmente identificabili, di essere portati nei Centri d'Identificazione e di espulsione, i tristemente noti C.I.E.. Luoghi dove la propria libertà personale è limitata senza che sia stato commesso un reato.

Yousef trascorse quell'anno e mezzo impegnandosi duramente, soffrendo anche per i molti vincoli che gli avevano imposto.

Terminata la scuola di formazione professionale come metalmeccanico, iniziò uno stage in un'azienda, dove c'erano buone probabilità di assunzione.

Nel frattempo scriveva a Mohammed, che nel frattempo era stato trasferito nel carcere di Palermo per aver rotto un biliardino ed una finestra del carcere. Mohammed gli raccontava di come fosse duro il carcere a Palermo, dove non conosceva nessuno ed era il solo marocchino nell'istituto.

Mohammed gli scriveva che era preoccupato del suo futuro. Senza documenti, senza soldi, senza un lavoro. Come avrebbe fatto una volta tornato libero? Gli raccontò di essersi pentito di non aver dato i suoi veri dati quando era entrato per la prima volta in comunità. Se lo avesse fatto avrebbe avuto la possibilità di facilitare la richiesta del permesso di soggiorno. Richiesta che a Palermo non riuscivano a fare.

Jousef cercava di dare speranza all'amico nelle sue lettere. Purtroppo però le cose sarebbero andate a finire male per Mohammed.

Jousef, dopo 18 mesi, aveva terminato la messa alla prova con successo. Aveva un lavoro da apprendista e il permesso di soggiorno. Appena uscito aveva conosciuto una ragazza di origine marocchina, con cui sperava di potersi sposare.

Da libero aveva saputo che Mohammed aveva finito la pena ed era uscito dal carcere minorile di Bologna, dove nel frattempo era stato nuovamente trasferito. Purtroppo, appena uscito, era tornato a spacciare. Arrestato nuovamente, dopo qualche mese di carcere, era stato portato in un C.I.E. e da lì espulso dall'Italia.

Qualche consiglio

NON MENTIRE SULLA PROPRIA IDENTITA' QUANDO SI ARRIVA IN ITALIA.

Mentire sui propri dati, oltre ad essere un reato, rende complicatissimo, se non impossibile, la richiesta dei documenti e del permesso di soggiorno.

Mentendo sui propri dati si ostacolano gli Assistenti Sociali, gli Educatori della Comunità, del Carcere e gli stessi Giudici, a predisporre un serio progetto di aiuto.

[Digitare il testo]

CHIEDERE AI PROPRI EDUCATORI, DELLA COMUNITA' O DEL CARCERE, AGLI ASSISTENTI SOCIALI, DI FARE RICHIESTA PER I DOCUMENTI E IL PROPRIO PERMESSO DI SOGGIORNO.

E' logico e naturale che se non vi è un comportamento rispettoso delle regole, per quanto dure e motivo di sofferenza, ci si espone ad una serie di motivi che impediscono ad educatori e assistenti di aiutarvi per la richiesta dei documenti.

Occorre fare i conti con queste regole tenendo duro, per evitare di avere spiacevoli sorprese una volta tornati liberi.

I DIRITTI DEI MINORENNI. FANCIULLI E ADOLESCENTI

La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo è stata approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989.

La dichiarazione proclama una serie di diritti che dovrebbero essere garantiti ai bambini e agli adolescenti da ogni paese aderente all'accordo internazionale.

L'Italia è particolarmente vigile su questo tema.

I bambini e i ragazzi di qualsiasi nazionalità ricevono un trattamento di favore da parte dello Stato, anche in caso di commissione di un reato. Questo perché lo Stato ritiene che il minorenne è in una fase di crescita e quindi gli errori commessi

[Digitare il testo]

sono trattati meno gravemente di quanto sarebbero trattati se fossero commessi dagli adulti.

Il minorenni è inespellibile dal territorio dello Stato, almeno fino alla maggiore età.

Durante questo periodo però, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono garantiti ai minori stranieri delle possibilità per garantirsi un futuro lontano dal proprio paese.

Purtroppo, talvolta, complici mille difficoltà, qualcuno non riesce a cogliere questa opportunità.

Superare queste difficoltà significa diventare donne e uomini che, nonostante mille difficoltà e resistenze, sono artefici del proprio futuro.

UN DIRITTO FONDAMENTALE DEI MINORI, E' QUELLO DI ESSERE ASCOLTATI. PRESUPPOSTO PER FRUIRE DEGLI ALTRI DIRITTI GARANTITI DALLA CONVENZIONE.

VIENE DA SE' CHE IN MANCANZA DI TUTELA, OCCORRE LOTTARE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PROPRI DIRITTI.

Ecco i diritti che i paesi delle Nazioni Unite si sono impegnate a riconoscere alle persone minori.

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione

finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità

competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli

Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti

illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni

di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la

concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
 2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una

completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base

all'uguaglianza delle possibilità:

- a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché

il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere

costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a

quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
 - VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Il procedimento penale e l'esecuzione della pena per i minorenni che hanno commesso reati.

Il procedimento penale è lo strumento con il quale lo Stato circonda di garanzie e diritti la persona che viene accusata di avere commesso un reato.

Perché?

Le garanzie e i diritti delle persone accusate di aver commesso un reato sono necessarie per evitare che il potere dello Stato venga esercitato attraverso la commissione di abusi di potere, magari incarcerando un innocente per motivi politici, non per la commissione di reati. Questo è quanto accadeva in passato, ad esempio, quando c'erano i tribunali della c.d. Santa Inquisizione (tribunali che giudicavano sulla stregoneria), che utilizzava la tortura per far confessare la persona accusata, a prescindere dal fatto che fosse innocente o meno.

Il procedimento penale si dice che è garantista.

A volte si sentono persone parlare a sproposito in merito alle garanzie processo penale.

Succede di sentire: "Se una persona si sa che è colpevole non c'è neppure bisogno di un processo per condannarlo, deve andare subito in carcere".

Non c'è nulla di più sbagliato.

Le garanzie e i diritti riconosciuti a chi commette un reato sancisce che è meglio un colpevole libero, che un innocente condannato.

La legge dello Stato italiano disciplina il procedimento penale minorile, accordando al minorenne uno straordinario favore, dandogli tantissime opportunità, andando nella direzione stabilita dalla Dichiarazione dei diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite (Vedi articolo 40 e ss. del capitolo 3)

[Digitare il testo]

La giustizia penale deve agire nei confronti dei minorenni autori di reato in modo tale che ci siano meno danni possibili sul loro percorso di crescita.

Per questo c'è lo scarso utilizzo della pena detentiva in carcere e della custodia cautelare.

La pena detentiva, la galera, nell'ordinamento italiano viene utilizzata molto poco per quanto riguarda i minorenni.

Ogni anno in Italia passano per gli istituti penali per minorenni circa 500 persone. Diversamente dal resto d'Europa, dove i numeri di minorenni detenuti sono molto più alti.

In Inghilterra, ad esempio, i ragazzi detenuti sono circa 20.000 ogni anno.

LA MESSA ALLA PROVA

Uno straordinario strumento di cui si può avvalere il minorenne autore di reato, che evita il carcere, è la messa alla prova.

Si tratta di una decisione con il quale il giudice, se la persona accusata di aver commesso un reato si rende disponibile ad un cambiamento rispetto allo stile di vita che l'ha portato a commettere un reato, sospende il processo per un periodo di tempo che viene commisurato in base alla gravità del delitto commesso, mettendo alla prova l'accusato. Durante questo periodo di prova il ragazzo deve seguire le prescrizioni del giudice, contenute nel progetto di prova, che viene elaborato dai servizi sociali e dagli educatori con il contributo del ragazzo ed anche del suo Avvocato.

Cosa sono le prescrizioni?

Le prescrizioni sono degli ordini del giudice che chi è sottoposto alla messa alla prova deve seguire.

Se le prescrizioni del giudice vengono rispettate per tutto il periodo della prova, e se il rispetto delle prescrizioni ha

[Digitare il testo]

portato ad un effettivo cambiamento, alla fine del periodo di prova il giudice dichiara estinto il reato per esito positivo della prova. Non vi sarà nulla sulla "fedina penale", che sarà pulita.

Diversamente, se le prescrizioni non vengono rispettate, allora la messa alla prova potrà essere revocata e si riattiverà il processo, con ciò che ne consegue. Con quasi certezza una condanna ad una pena.

Inoltre, il giudice, se al termine del periodo di prova valuta come negativo il comportamento dell'accusato, allora decide per la prosecuzione del processo. Il processo probabilmente approderà ad una condanna.

E' fondamentale sapere che la messa alla prova può essere concessa soltanto se il ragazzo ha partecipato al fatto di reato che gli viene contestato.

IL PERDONO GIUDIZIALE

Si tratta di un provvedimento con il quale il Giudice "perdona" chi ha commesso il reato. Viene concesso una sola volta e solo quando si ritiene che in futuro l'accusato non commetterà altri reati.

L' IMPORTANZA FONDAMENTALE DELL' AVVOCATO DIFENSORE

Fondamentale, nel procedimento penale, è la figura dell'Avvocato Difensore. Un esperto in materia di diritto e processo penale che ha l'obbligo morale e giuridico di fare l'interesse del proprio cliente, accusato di aver commesso un reato.

E' un diritto garantito dalla Costituzione all'art. 24. Si tratta di un diritto fondamentale e irrinunciabile, che non può essere in alcun modo violato.

Fondamentale è pertanto il rapporto di fiducia che deve esserci tra il cliente e l'avvocato.

Ogni dubbio e preoccupazione di una persona accusata della commissione di un reato, o condannata in modo definitivo, deve essere oggetto di una valutazione dell'avvocato, che può dare il miglior consiglio al proprio cliente circa l'evoluzione del procedimento penale, il rischio di finire in carcere e di essere sottoposto a misure limitative della libertà personale.

La figura dell'Avvocato è particolarmente importante nel momento in cui una persona si trova sottoposta a misure limitative della libertà personale, le c.d. misure pre-cautelari (arresto, fermo e accompagnamento) e cautelari (La custodia cautelare in carcere, il collocamento in comunità, la permanenza in casa, le prescrizioni).

Si tratta di comportamenti messi in atto dallo Stato volti ad evitare che il colpevole si sottragga alla propria responsabilità penale, o che commetta altri reati.

La disciplina di queste misure è particolarmente tecnica e di difficile comprensione.

Proprio per questo, come si diceva prima, la figura dell'Avvocato è imprescindibile se si vogliono evitare spiacevoli sorprese.

L'Avvocato aiuta molto, insieme al comportamento positivo del cliente e all'impegno di genitori, educatori e assistenti sociali, a ridurre i periodi di permanenza in carcere o in sottoposizione ad un'altra misura limitativa della libertà personale.

Fondamentale è l'intervento dell'Avvocato ogni volta che viene notificato un atto dell'autorità giudiziaria. E' il Difensore che deve dare spiegazioni di quanto potrebbe accadere in seguito alla notifica di quel provvedimento del Giudice. E' un diritto della

persona accusata o condannata per un reato avere delucidazioni da parte dell'Avvocato. Quest'ultimo a sua volta è obbligato a dare spiegazioni, a fare tutto quanto è consentito dalla legge per difendere il suo assistito.

La Legge prevede, per chi non conosce un Avvocato di Fiducia, l'assegnazione di un Avvocato d'Ufficio.

L'Avvocato d'Ufficio è un esperto in materia di diritto e processo penale minorile ed ha un obbligo giuridico di difendere al meglio il suo cliente, anche avendo colloqui con lui quando quest'ultimo lo richiede. E' un obbligo cui l'Avvocato d'Ufficio non può sottrarsi.

Diversamente, l'Avvocato di Fiducia, può decidere di rifiutare o rinunciare al mandato, se non può o non vuole difendere più il suo cliente.

Quando ci si trova in carcere o in comunità, il cliente, nel dubbio, può, ed è consigliabile che lo faccia, richiedere una visita del suo Avvocato, mediante l'ausilio degli educatori e degli assistenti sociali.

Se l'Avvocato non si presenta l'educatore deve segnalare la situazione al Garante dei diritti dei detenuti della Regione Emilia Romagna e del Comune, affinché questi facciano la segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Quest'ultimo prenderà poi dei provvedimenti sanzionatori contro gli avvocati inadempienti ai loro doveri.

L'APPELLO E IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il procedimento penale può essere costituito da più gradi di giudizio.

Il primo grado è costituito dal giudizio del Tribunale per i minorenni del luogo dove è stato commesso il reato.

L'atto con cui si conclude il giudizio è la sentenza di primo grado.

[Digitare il testo]

Ipotizziamo che Karim venga condannato in primo grado a dieci mesi di reclusione (carcere). Quella sentenza non sarà subito definitiva.

Si potrà infatti proporre APPELLO alla sentenza di primo grado.

Significa che Karim potrà chiedere, per il tramite del suo Avvocato Difensore, ad un altro Giudice, la c.d. Corte d'Appello, di rivalutare il fatto di cui è accusato, per chiedere l'assoluzione, la messa alla prova (qualora non sia stata concessa dal giudice di primo grado), la riduzione della condanna ed altri benefici.

Un beneficio molto importante è la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.

Che cos'è?

Si tratta di provvedimento con il quale il giudice stabilisce che la pena è sospesa per un periodo di cinque anni. Se durante questi cinque anni non vengono commessi altri reati, allora la pena non dovrà essere più scontata. Diversamente, se durante i cinque anni vengono commessi altri reati, allora la pena sospesa dovrà essere scontata, con quella nuova.

Ma torniamo a Karim.

Karim per proporre appello deve contattare il suo avvocato e deve chiedergli e preoccuparsi di chiedere appello. Se Karim non lo fa e l'Avvocato non fa Appello in modo autonomo, la sentenza diverrà DEFINITIVA.

Quando la sentenza diviene DEFINITIVA si avvia la procedura per eseguire la pena che viene data dal giudice.

Fare appello significa poter evitare di andare in carcere o di rimanervi.

Ma è FONDAMENTALE rivolgersi all'Avvocato e pretendere che dia spiegazioni e faccia capire cosa può succedere e cosa si può fare. Se l'Avvocato Difensore non fa il suo dovere, allora deve essere fatta una segnalazione, anche con l'aiuto degli educatori, perché lo faccia.

[Digitare il testo]

Dopo il giudizio di Appello, vi è la possibilità di chiedere ad un altro giudice un ulteriore giudizio (tecnicamente si parla di Ricorso per Cassazione). Questo giudice è la Suprema Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione non rivaluterà il fatto di cui la persona è accusata, come nel primo grado o nel grado di Appello.

La Corte di Cassazione si limiterà a controllare se il giudice di primo e/o di secondo grado avranno correttamente applicato la legge.

Se non si chiede alla Suprema Corte di Cassazione di valutare la corretta applicazione della legge la sentenza di secondo grado diverrà definitiva.

La sentenza diverrà definitiva anche nel momento in cui la Suprema Corte di Cassazione avrà preso una decisione sul ricorso.

LE MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE QUANDO LA SENTENZA E' DIVENUTA DEFINITIVA.

Quando la sentenza è definitiva verrà eseguita.

La maggior parte delle pene date dal giudice è alla pena detentiva, in carcere.

Vi sono anche pene sostitutive delle pene detentive brevi, come la libertà controllata, che vengono date dal giudice, anche su richiesta dell'Avvocato Difensore.

Tuttavia non sempre la pena detentiva viene eseguita in carcere.

Ci sono le c.d. misure alternative al carcere.

Il tuo Avvocato potrà dirti quali sono e quali sono i presupposti per accedervi.

La più importante è l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Si tratta di un programma educativo e di responsabilizzazione che viene predisposto dai servizi sociali, dopo che il condannato o il suo difensore lo abbiano chiesto.

Anche in questo caso ci sono le prescrizioni date dal giudice, il Magistrato O il Tribunale di Sorveglianza, che il condannato deve seguire.

[Digitare il testo]

Si tratta anche di prescrizioni limitative della libertà personale. Come ad esempio l'obbligo di vivere in una comunità.

Se alla fine del periodo di affidamento in prova, che ha la stessa durata della pena dal scontare, il giudice valuterà positivamente la prova, dichiarerà estinta la pena per esito positivo.

Se il condannato non rispetterà le prescrizioni imposte dal giudice, allora si potrà revocare l'affidamento in prova e verrà eseguita la pena detentiva in carcere.

Può anche succedere che la prova venga valutata negativamente dal giudice. In questo caso il giudice rideterminerà la pena detentiva da scontare, tenendo conto delle limitazioni alla libertà personale che il condannato ha subito durante l'affidamento in prova.

QUESTI SONO ALCUNI CONSIGLI CHE POSSONO ESSERE UTILI A CHI SI TROVA SOTTOPOSTO AD UN PROCEDIMENTO PENALE PER UN REATO COMMESSO DA MINORENNE.

IL CONSIGLIO PIU' IMPORTANTE E' QUELLO DI TENERSI IN STRETTO CONTATTO CON L'AVVOCATO, ROMPERGLI LE SCATOLE, PER CAPIRE COSA STA ACCADENDO E PUO' ACCADERE, PERCHE' E COSA SI PUO' FARE PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

PER FUORI

PER DENTRO

[Digitare il testo]